

BK1
C56

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



026000338982



Handwritten signature or initials, possibly "CWL".



Αριθ. 200. 1210.867

CODICE DI PROCEDURA


PEI GIUDIZJ PENALI

DEGLI

STATI UNITI

DELLE

ISOLE JONES.



CORFU,

Nella Tipografia del Governo,

1841.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μητροπολίτη

ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΝΕΜΟΡΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ

ΛΑΥΡΙΑΤΟΥ

ΑΥΕΩΝ ΑΡΙΘ.



SECONDA SESSIONE

Estraordinaria del Settimo PARLAMENTO tenuta

in virtù della Costituzione del 1817.

N.º XVIII.

TITOLO

*ATTO per rendere esecutorio il Codice Civile, il Crimi-
nale, il Commerciale, le rispettive Procedure, e la Legge
Organica dell' Ordine Giudiziario adottati dall' attuale
PARLAMENTO nella sua Prima Sessione.*

PREAMBOLÒ,

Visto il Messaggio di Sua Eccellenza il LORD ALTO COMMISSIONARIO:

Considerata la necessità di dare a questi Stati una completa Legislazione Penale e Civile, ed in tal guisa sostituire a Leggi incerte, e rese pe'l decorrimiento del tempo, disadatte ai bisogni di questi Popoli, Leggi le quali in modo certo e conveniente regolino la condotta del Cittadino, e guarentiscano i suoi diritti:

Considerando essere conseguentemente necessario di ordinare in miglior modo l'Organizzazione Giudiziaria, nonchè le Procedure Civili e Penali:

Ed attesochè dall' attuale PARLAMENTO, nella sua Prima Sessione, venne portato a termine ed adottato il Corpo delle Leggi Civili e Criminali, nonchè di quelle di Procedura, e la relativa Organizzazione de' Tribunali:— viene perciò, coll' autorità di Sua Altezza il PRESIDENTE e del Prestantissimo SENATO, col concorso e parere della Nobilissima ASSEMBLEA LEGISLATIVA in questa Seconda Sessione (straordinaria) del Settimo PARLAMENTO, e coll' approvazione di Sua Eccellenza il LORD ALTO COMMISSIONARIO.



NARIO della SOVRANA Protettrice statuito ed ordinato quanto segue:-


Art. 1. Il Codice Civile, il Codice Penale, quello di Commercio, nonchè le Procedure relative, e la Legge Organica dell'Ordine Giudiziario adottati dal Settimo PARLAMENTO nella sua Prima Sessione saranno tosto pubblicati, e s'intenderanno posti in attività a contare dal giorno primo Maggio S. N. 1841, e quindi dal giorno suddetto avranno forza di Legge in questi Stati.

Art. 2. In conseguenza gli Statuti Veneti, ed ogni altra Legge, Regolamento o consuetudine generale o locale contraria ai provvedimenti dei suddetti Codici, cesseranno dal giorno suddetto di avere vigore nelle Isole Jonie.

Art. 3. Il presente sarà stampato, pubblicato e trasmesso a chi spetta per la sua esecuzione.

Cord. li 10 Marzo (26 Febbrajo) 1841. STATO

2	Il titolo della istituzione delle prove	TITOLO I.
10	Delle informazioni preliminari	Capitolo I.
17	Delle denunce dei reati e delle querelle	Cap. II.
24	Delle denunce e dei rapporti	Sezione I.
31	Delle querelle	Sec. II.
38	Della istruttoria e della istruttoria	Cap. III.
45	Della prova generica e di fatto permanente	Cap. IV.
52	Dell'ingenero	Sec. I.
59	Del rapporto	Sec. II.
66	Delle regole comuni all'ingenero ed al rapporto	Sec. III.
73	Del rapporto	
80	Dei modi in cui i medici ed i chirurghi debbono fare le loro dichiarazioni nei casi di morte o di altre corporali	Sec. IV.
87	Della procedura nei giudizi dei ministri	Tit. II.
94	Della prima istruzione delle prove speciali	Cap. I.
101	Della seconda istruzione ad accusa	Cap. II.
108	Della procedura in caso di coartato	Cap. III.
115	Dell'atto di accusa e della difesa	Cap. IV.



INDICE

DE' TITOLI, CAPITOLI, SEZIONI ec.

IN CUI È DIVISO

IL CODICE DI PROCEDURA

PEI GIUDIZJ PENALI

DEGLI

STATI UNITI DELLE ISOLE JONIE.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI:	pag. 1
TITOLO I. Della istruzione delle prove	6
CAPITOLO I. Delle informazioni preliminari.	id.
CAP. II. Delle denunce, dei rapporti, e delle querelle	7
Sezione I. Delle denunce, e dei rapporti.	id.
Sez. II. Delle querelle	8
CAP. III. Della flagranza e quasi flagranza	10
CAP. IV. Della prova generica e di fatto permanente.	11
Sez. I. Dell'ingenero	id.
Sez. II. Del reparto.	13
Sez. III. Delle regole comuni all'ingenero ed al reparto	14
Sez. IV. Dei modi in cui i medici ed i chirurghi debbono fare le loro dichiarazioni nei casi di morte o di offese corporali	19
TIT. II. Della procedura ne' giudizi dei misfatti	22
CAP. I. Della prima istruzione delle prove specifiche	id.
CAP. II. Della sottoposizione ad accusa.	28
CAP. III. Della procedura in caso di coartata.	31
CAP. IV. Dell'atto di accusa e della difesa	33



ii		
CAP. V.	Della discussione e del giudizio	pag. 36
CAP. VI.	Del giudizio di falsità	43
TIT. III.	Del modo di procedere in contumacia contro gli imputati di misfatto	46
TIT. IV.	Della procedura pe' giudizi dei delitti e delle contravvenzioni	51
CAP. I.	Della procedura pel giudizio dei delitti	id.
CAP. II.	Della procedura pei giudizi delle contravvenzioni.	56
TIT. V.	Del modo di ottenere nei giudizi criminali e nei correzionali gli esami di testimoni, che si trovano in paese straniero	58
TIT. VI.	Della istruzione delle prove nei misfatti o delitti dei pubblici funzionarj dell'ordine amministrativo e giudiziario contemplati dal Capitolo 6.º della Costituzione	59
TIT. VII.	Dei giudizi pei misfatti o delitti nei casi contemplati dal precedente Titolo VI	id.
TIT. VIII.	Dei rimedj contro i giudizi	60
CAP. I.	Della revisione delle sentenze dei Magistrati di <i>Polizia giudiziaria</i>	id.
CAP. II.	Dei giudizi del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione.	61
CAP. III.	Disposizioni comuni.	64
TIT. IX.	Della revisione che il Supremo Consiglio deve fare <i>ex officio</i> delle condanne a pena di morte, o a quella dei lavori pubblici a vita	64
TIT. X.	Di alcune procedure particolari; e degli oggetti comuni a tutti i giudizi penali.	65
CAP. I.	Dei monitorj	id.
CAP. II.	Della incapacità dei Giudici e dei testimoni.	66
CAP. III.	Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarj pubblici.	67
CAP. IV.	Del procedimento in caso di distruzione o involamento di qualche atto relativo a materie penali	68
CAP. V.	Della esecuzione dei giudizi penali	69
CAP. VI.	Degli atti di grazia.	71
Disposizioni generali	74
18	71
18	71



30	Del giudizio di istruzione e del giudizio	CAP. V.
33	Del giudizio di istruzione	CAP. VI.
40	Del modo di procedere in continuata con- tro gli imputati di misfatto	TIT. III.
42	Del modo di procedere nei giudizi del delitto e delle contravvenzioni	TIT. IV.
44	Del modo di procedere nei giudizi del delitto	CAP. I.
50	Del modo di procedere nei giudizi del delitto e delle contravvenzioni	CAP. II.
58	Del modo di ottenere nei giudizi crimi- nali e nei correctionali gli esami di testi- moni che si trovano in paese straniero	TIT. V.
60	Del modo di istruzione delle prove nei misfatti o delitti dei pubblici funzionari dell'or- dine amministrativo e giudiziario con- temporaneamente dal Capitolo 6. della Costi- tuzione	TIT. VI.
62	Del modo di istruzione dei misfatti o delitti nei casi contemplati dal precedente Titolo VI	TIT. VII.
64	Del modo di istruzione dei misfatti o delitti nei casi contemplati dal precedente Titolo VI	TIT. VIII.
66	Del modo di istruzione delle sentenze dei Magi- strati di Polizia giudiziaria	CAP. I.
68	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	CAP. II.
70	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	CAP. III.
72	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. IX.
74	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. X.
76	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XI.
78	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XII.
80	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XIII.
82	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XIV.
84	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XV.
86	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XVI.
88	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XVII.
90	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XVIII.
92	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XIX.
94	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XX.
96	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XXI.
98	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XXII.
100	Del modo di istruzione del Supremo Consiglio sopra ricorsi per revisione o per cassazione	TIT. XXIII.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΦΛΑ
 ΑΥΡΕΛΙΟΥ
 ΑΥΡΕΛΙΟΥ
 ΑΥΡΕΛΙΟΥ



CODICE DI PROCEDURA PEI GIUDIZJ PENALI.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Articolo 1. Ogni reato dà luogo ad un' *azione penale*; può anche risultarne un' *azione civile* pel risarcimento del danno recato dallo stesso reato.

2. L' *azione penale* è essenzialmente pubblica, ed appartiene esclusivamente agli Agenti del Pubblico Ministero.

Essa dev' esercitarsi di ufficio in tutti i casi, nei quali la istanza privata non è necessaria per promuoverla.

3. L' *azione civile* può esercitarsi da chiunque abbia sofferto danno per cagione del reato, e da colui che rappresenta il danneggiato, solidalmente contro l' imputato e chiunque altro sia responsabile dei danni che il reato ha prodotti, e contro coloro che li rappresentano.

Essa si sperimenta innanzi i Giudici civili; ma non potrà ciò farsi finchè non siasi definitivamente pronunziato sull' azione penale.

Se l' imputato muore prima di essere giudicato, l' *azione civile* si sperimenta nel Foro civile contro colui che lo rappresenta.

4. L' azione penale si estingue colla morte del prevenuto, colla grazia, col rescritto particolare di abolizione, colla prescrizione, e colla remissione dell' offesa nei casi permessi dalla legge.

5. L' azione civile si estingue col risarcimento del danno, colla rinunzia della parte a cui essa compete, e colla prescrizione nei modi dalla legge determinati.



6. La rinunzia dell'azione civile non può impedire, nè sospendere l'esercizio dell'azione pubblica penale.

La remissione fatta dalla parte privata nel giudizio penale, toglie alla medesima l'esercizio dell'azione civile, purchè nell'atto di remissione non se ne abbia fatto espressa riserva.

7. La violazione delle forme stabilite dal presente Codice importa nullità.

Questa è assoluta o relativa.

L'assoluta è quella che, anche non opposta, rende invalido l'atto per solo ministero della legge.

La relativa è quella che non rende invalido l'atto se non quando sia opposta dalla parte, a di cui favore la forma è stabilita.

8. La nullità assoluta si verifica:

1. allorchè si viola alcuna delle forme stabilite dal presente Codice sotto pena di nullità;

2. allorchè nella istruzione o nel giudizio siesi omissso o ricusato di pronunciare sopra una domanda del Pubblico Ministero o delle parti, tendente ad usare una facoltà o un dritto accordato dalla legge;

3. allorchè una forma stabilita dalla legge, anche senza pena di nullità, non sia stata adempita, mentre le parti o il Ministero Pubblico abbiano fatto formale istanza per la sua esecuzione;

4. allorchè siesi fatta una falsa applicazione della legge penale alla natura del reato;

5. allorchè siesi in qualunque altro modo contravenuto manifestamente al testo di ogni altra legge in vigore;

6. allorchè il Magistrato, il Tribunale, o la Corte commettano un eccesso di potere.

9. La nullità relativa si verifica, allorchè si viola alcuna delle forme, che il presente Codice ha stabilito senz' apporre, espressamente al suo inadempimento, la pena di nullità.

Questa non può essere opposta che dalla parte, a di cui favore era stata prescritta la forma violata od omissa.



Non può essere opposta, quando essendo stato notificato alla parte l'atto irregolare, essa, prima di passare ad altri atti consecutivi di procedura o di giudizio, non reclami entro i termini di tempo stabiliti dalla legge.

10. Le violazioni comprese nei numeri 1. e 2. dell'art. 8, e quelle comprese nell'art. 9 si possono sanare coll'annullazione dell'atto invalido e degli atti che lo seguirono, quando la legge non lo vieta; lasciando però fermi quelli che lo hanno preceduto.

11. Sarà sospeso ogni procedimento,

1. quando si oppone la incompetenza del Magistrato, del Tribunale, o della Corte;

2. quando una delle parti allega la incapacità del Giudice, o di taluni o di tutti i Giudici di una Corte, ovvero la dichiarazione d'incapacità sia fatta dagli stessi Giudici;

3. quando si oppone la *procedibilità* dell'atto di accusa a termini dell'art. 4, o perchè il fatto non è qualificato dalla legge come reato.

In questi casi non si potrà procedere al giudizio sul merito, fino a che non sieno definitivamente eliminate le suddette eccezioni.

Ogni altra eccezione sarà riservata nel giudizio meritorio, e nel ricorso contro il medesimo.

12. I termini che decorrono dipendentemente da un atto il quale debba essere intimato, incominciano a decorrere dal giorno della fatta intimazione.

Il giorno dell'intimazione e quello in cui scade il termine, non si computano nei periodi legali.

13. Quando la legge stabilisce il periodo di *un giorno*, s'intenderà sempre un giorno civile composto di ore ventiquattro.

E quando si stabilisce il periodo di *ore ventiquattro*, questo periodo non si calcola da momento a momento, se non quando l'atto porti espressa l'ora della intimazione. In mancanza di questa indicazione, il periodo delle ore ventiquattro non s'intenderà compito, se non che al tramontar del Sole del giorno successivo.

14. Ogni volta in cui nel presente Codice si ordina



che un atto qualunque venga sottoscritto, se alcuno di coloro che dovrebbero firmarlo, non sappia, non possa, o non voglia sottoscrivere, se ne farà espressa menzione nell'atto stesso o nel processo verbale, secondo i casi.

15. Ogni suddito Jonio ed ogni straniero può essere processato e giudicato negli Stati Jonj per qualunque reato commesso negli Stati medesimi.

La istruzione avrà luogo nell' Isola in cui fu commesso il reato.

Il giudizio compete a quella Corte, Magistrato, o Tribunale della detta Isola, che è determinato dalla *legge organica dell'Ordine giudiziario*.

I reati che venissero commessi nelle dipendenze di un' Isola, o nei legni ancorati nei porti, rade, canali, e coste di un' Isola, s' intenderanno commessi nell' Isola stessa.

I reati commessi in legni alla vela negli Stati Jonj, s' intenderanno commessi negli Stati medesimi; e la istruzione ed il giudizio di questi reati saranno fatti nella Isola maggiore più vicina al luogo del commesso reato.

Nondimeno, se il reo fosse preso in un' altra Isola, la istruzione sarà fatta nella medesima; ed il processo sarà spedito, se vi ha luogo, al Procuratore del Governo della detta Isola maggiore più vicina, ed egli dovrà portare l' accusa presso l' Autorità competente di quell' Isola.

Trattandosi di reati commessi da pubblici funzionarj coperti di garentia, si procederà subito alla verificazione della prova generica, e se ne darà immediatamente informazione all' Autorità da cui il detto funzionario dipende, senza sottoporlo però a verun interrogatorio.

16. Nel senso degli articoli 248 e 249 del *Codice penale* sono coperti di garentia tutti i funzionarj dell'Ordine amministrativo e del giudiziario.

Per prevaricazione di ufficio non si potrà istituire contro di essi verun procedimento penale e molto meno spedire ordini di arresto, se prima non sieno stati legalmente sospesi dalle loro funzioni, e se coll' atto di



sospensione non siasi data l'autorizzazione di sottoporli a penale procedimento.

Per *funzionarj* s'intendono,

nel ramo amministrativo, le Autorità Costituite o sia quelle specificatamente nominate nella Costituzione, ed i Capi di dipartimenti generali e locali;

e nel ramo giudiziario, il Capo di giustizia, i Membri del Supremo Consiglio, i Presidenti, i Giudici delle Corti e dei Tribunali, i Giudici di pace, il Procurator generale, i Procuratori del Governo ed i loro Sostituti.

17. Ogni suddito Jonio può essere processato e giudicato negli Stati Jonj pe' reati da lui commessi fuori del territorio dello Stato e delle sue dipendenze, nei casi stabiliti dell'art. 2 del *Codice penale*.

Il Prestantissimo SENATO destinerà l'Isola, in cui debba farsi la istruzione del processo ed il giudizio relativo.

Nondimeno il Giudice Istruttore dell'Isola, in cui l'imputato sia pervenuto in potere della giustizia, procederà alla istruzione delle prove, la quale sarà proseguita fino a che il SENATO non abbia fatta la suddetta destinazione; nè vi sarà più bisogno di ripetere gli atti già esauriti.

18. Nel caso di pubblicazione di proclami o stridori contemplati dal presente Codice, la Polizia esecutiva li farà pubblicare anche a suon di tamburo per la Città, ed a suon di campana per la campagna.

19. I Giudici, i Magistrati, e gli Agenti della Polizia esecutiva che rispettivamente nella istruzione o nel giudizio avessero commesso una nullità *assoluta*, o non avessero riparato una nullità *relativa*, dovranno sanarla a proprie spese; e saranno inoltre tenuti al risarcimento dei danni ed interessi, se dalla loro mancanza sia rimasta pregiudicata meritoriamente l'azione penale.

La parte che avrà sofferto questo pregiudizio, potrà esercitare contro di essi l'azione civile per la relativa indennità.

Sono salve in ogni caso le disposizioni stabilite dal *Codice penale*.

20. Ogni Registratore o Deputato Registratore che



non facesse con esattezza ed a tempo opportuno tutti quegli atti, la di cui redazione è imposta a suo carico, ovvero mancasse assolutamente di farla, sarà condannato ad una multa non minore di Scellini dieci, nè maggiore di due Lire Sterline, ed al pagamento dei danni ed interessi, se mai vi fosse luogo; salva l'azione penale in ogni caso di reato.

TITOLO I.

Della istruzione delle prove.

CAPITOLO I,

Delle informazioni preliminari.

21. In ogn'Isola la Polizia esecutiva riceverà i rapporti, le querele, e le denunce, che avessero per oggetto un reato commesso.


Si presterà anche *ex officio*, senza la scorta degli atti surriferiti, per avere conoscenza di ogni reato commesso.

Raccoglierà le prime nozioni e prove nei soli limitati casi in cui queste potrebbero alterarsi o disperdersi, se mai si attendesse il Magistrato *d'istruzione criminale*.

22. Essa dovrà, quanto più presto è possibile, rimettere i ricorsi, i rapporti, gli atti, i documenti relativi, e le persone che fossero state chiamate o arrestate, al Magistrato *d'istruzione criminale*.

23. Il Magistrato istruttore, ove il reato presentasse con evidenza i caratteri di un *delitto* o di una *contravvenzione*, spedirà l'affare al *Tribunale correzionale*, o al Magistrato di *polizia giudiziaria*: in ogni altro caso egli procederà senza ritardo alla istruzione delle prove in conformità delle disposizioni contenute nel presente Codice.

Indipendentemente da ogni denuncia, querela o rapporto, il Magistrato *d'istruzione criminale* in tutti i casi in cui per altri mezzi avesse ricevuto notizia di un reato



commissò, dovrà procedere *ex officio* in tutte le circostanze, nelle quali l'azione penale si possa esercitare senza bisogno della istanza privata, dandone subito notizia alla Polizia esecutiva.

24. Quando però il soggetto della querela, del rapporto, o della denuncia, riguardasse un *delitto*, per la di cui azione penale non si esigesse la istanza della parte privata, e che in conseguenza non fosse per legge ammessa la rimozione, il Magistrato *d'istruzione criminale*, prima di rimettere al Tribunale correzionale i documenti e le parti, dovrà esigere una pieggeria dall'accusato, affinchè possa difendersi in libertà provvisoria; e nel caso che questi non la offra, dovrà assicurarsi della sua persona, rilasciando contro di lui un *mandato di deposito*.

25. Se il Giudice addetto al Magistrato *d'istruzione criminale* si trovasse legittimamente impedito a procedere per assodare la prova generica di un reato, o compilarne la istruzione, dovrà darne immediato avviso al Presidente dei Tribunali, affinchè nei modi dalla legge stabiliti sia destinato senza verun ritardo un altro Giudice o Supplente.

CAPITOLO II.

Delle denunce, dei rapporti, e delle querele.

SEZIONE I.

Delle denunce, e dei rapporti.

26. Ogni persona può *denunciare* all'Ispettore di Polizia esecutiva qualunque reato, per cui l'azione penale si possa esercitare senza bisogno d'istanza privata, col mezzo di uno scritto firmato da essa alla presenza dell'Ispettore; e nel caso che dicesse di non sapere scrivere, da due testimoni che firmeranno per essa sempre alla presenza dell'Ispettore.

27. La *denuncia* potrà farsi anche vocalmente; ma in tale caso verrà estesa in iscritto alla presenza dello stesso Ispettore, e sarà firmata dal denunciante o da due testimoni come nell'articolo precedente.



28. Comunque si faccia la denuncia, l'Ispettore non potrà ricusarsi di darne al denunziante copia autentica, o fatta da esso denunziante e firmata dall'Ispettore, o fatta da qualche Assistente del suo Ufficio.

Questa disposizione si applica eziandio nei casi di rapporti contemplati negli articoli 29 e 30.

29. I medici, i chirurghi ed ogni altro ufficiale di sanità, come anche le levatrici, sono tenuti di *rapportare* immediatamente al suddetto Ispettore i casi sospetti di reato, nelle circostanze contemplate dal *Codice penale*.

30. Ogni funzionario o impiegato pubblico che nell'esercizio delle sue funzioni o del suo impiego avrà acquistato conoscenza di un delitto o di un misfatto, è tenuto a farne immediatamente *rapporto* all'Ispettore di Polizia esecutiva, rimettendogli qualunque cosa che abbia relazione col reato commesso.

Ogni custode di carceri è sottoposto al medesimo dovere pei delitti o misfatti succeduti nella prigione a lui affidata.

31. Constando al Pubblico Ministero che sieno stati violati i due precedenti articoli, richiederà di ufficio al Tribunale correzionale la punizione del colpevole.

Questo Tribunale o la Corte Criminale, quando essi scoprissero una tale violazione, deverranno a punirla di loro propria autorità.


SEZIONE II.

Delle querele.

32. Ogni persona che si crederà offesa da un reato, può presentarsi alla Polizia esecutiva e farne una dichiarazione scritta o verbale, che si chiama *querela*. Possono far querela il marito per la moglie, l'ascendente pei discendenti sotto la sua potestà, il tutore per la persona sottoposta alla sua tutela.

33. Il querelante può costituirsi *parte civile* tutte le volte che, avendo ricevuto danno dal reato, voglia chiederne l'indenizzamento.

Può fare istanza per la sola punizione del reo e de' suoi complici, rinunciando ai danni ed interessi, o



riservando ad altro tempo la domanda dei medesimi. La domanda espressa dei danni ed interessi include l'altra della punizione del reo.

Può anche rimuovere la querela; nondimeno la istruzione delle prove e gli atti di legge avranno corso, fuori dei casi in cui la istanza privata è richiesta per l'esercizio dell'azione penale.

Può semplicemente denunciare il fatto, rimettendosi alla giustizia e rinunziando per la sua parte ad ogni diritto di farne alcuna istanza.

In questi due ultimi casi, trattandosi di reati per cui l'azione penale è indipendente dalla istanza privata, si può rinunziare espressamente ai danni ed interessi, o riserbarne ad altro tempo la domanda.

34. Nelle *contravvenzioni* non potrà esercitarsi l'azione penale senza la istanza della parte privata; eccettuati i casi in cui si trattasse di contravvenzioni contenute nei Titoli III, V, e VI del secondo Libro del *Codice penale*.

35. Senza la istanza della parte privata non potrà esercitarsi l'azione penale,

1. nei reati di adulterio, di ratto mediante frode o seduzione, e di stupro contemplato dall'art. 662 del *Codice penale*, purchè tali reati non sieno accompagnati da altri misfatti;

2. nei reati di furto senza violenza, di frode, e di ogni specie di danno sulle proprietà eseguito senza violenza, commessi dai discendenti in pregiudizio degli ascendenti, o dalle mogli in pregiudizio dei mariti, o dal fratello in pregiudizio del fratello col quale non convive: se però questi reati sieno stati commessi dagli ascendenti, dal marito, o dal fratello, in pregiudizio dei discendenti, della moglie, o del fratello col quale convive, non vi sarà luogo che alla sola *azione civile*;

3. nelle offese corporali *evanescenti*;

4. nelle ingiurie;

5. nei reati di frode *semplice*;

6. nei reati di usurpazione *semplice*;

7. nei danni eseguiti senza violenza.

36. Chi rinunzia ai danni ed interessi, o alla punizione



del colpevole, o si rimuove da una querela già prodotta, non potrà più rinnovarne la istanza.

37. La rinunzia alla istanza privata si potrà presentare nei termini qui appresso specificati:

1. durante la processura d'istruzione, si potrà sempre rinunziare alla istanza privata, davanti al Magistrato d'istruzione criminale;

2. ma se il detto Magistrato avesse già esaurito i suoi atti, e l'accusa si trovasse proposta innanzi al Foro competente, la rinunzia si dovrà presentare prima della pubblica discussione, davanti lo stesso Foro.

Dopo i termini surriferiti la rinunzia dell'istanza privata non arresterà il corso dell'azione penale. Sono però sempre salve le disposizioni degli art. 634 e 635 del *Codice penale*.

38. Nei casi di rinunzia alla istanza privata, l'Autorità presso cui vien fatta la medesima, estenderà un atto relativo, fissando ciò che sarà di ragione per lo pagamento delle spese.

Essa potrà in tali casi anche pronunziare a carico dell'accusato, ed a termini del *Codice penale*, misure di precauzione per la quiete delle famiglie, o per la tranquillità delle persone, quando vi fosse necessità di ricorrere a questi mezzi.

Il Pubblico Ministero sarà sempre inteso in tali circostanze, eccettuato il caso di rinunzia fatta presso il Magistrato di polizia giudiziaria.

39. Se l'imputato non vuole accettare gli effetti della rinunzia alla istanza privata, può esigere che sia proseguito il corso dell'azione penale e profferito il giudizio nelle forme ordinarie indipendentemente dalla rinunzia della parte privata, dandone però notizia legale al querelante.

CAPITOLO III.

Della flagranza e quasi flagranza.

40. E' colto nella *flagranza* chiunque sia sorpreso o nell'atto che sta commettendo il reato, o quando viene perseguitato dall'offeso o dal pubblico clamore.



E' colto nella *quasi flagranza*, chiunque sia sorpreso in tempo e luogo vicini al reato con effetti, con armi, o con istrumenti che facciano presumere ch'egli ne sia l'autore o complice, o quando sia sorpreso fuggendo subito dopo aver commesso il reato.

41. Qualunque Agente di Polizia esecutiva ed ogni altro depositario di forza pubblica che sorprenda una persona in uno dei casi indicati nell'articolo precedente, si assicurerà delle persone imputate, dei documenti, effetti, armi, o istrumenti relativi al reato; e verificherà lo stato de' luoghi, facendo subito rapporto scritto alla Polizia esecutiva dell'Isola, nel quale rapporto indicherà i testimoni che vi fossero stati presenti.

La Polizia esecutiva rimetterà ogni cosa, senza verun ritardo, al Magistrato di *istruzione criminale*.

42. Anche fuori dei casi di flagranza o quasi flagranza, se un Agente di Polizia esecutiva od ogni altro depositario di forza pubblica scuopre armi, documenti, orme, vestigia, e generalmente oggetti che abbiano relazione con un reato, o se nell'investigazione per un reato venga a scoprire un altro reato da' fatti permanenti che osserva; si assicurerà tosto degli oggetti anzidetti, ed assistito da due testimoni verificherà le orme e le vestigia; certificherà il modo come ne venne a cognizione, e farà il suo rapporto come nell'art. 41.

CAPITOLO IV.

Della prova generica e di fatto permanente.

SEZIONE I.

Dell'ingenere.

43. L'*ingenere* è diretto a stabilire la esistenza di un reato.

Esso è *principale* o *suppletorio*.

E' *principale*, quando esista tuttavia il soggetto materiale su cui il reato sia stato commesso.

E' *suppletorio*, se il soggetto materiale su cui il



reato è stato commesso, non più esista, o per qualunque causa non possa ricadere sotto la oculare ispezione.

44. Se il soggetto materiale su cui fu commesso il reato, esista tuttavia, se ne disegnerà lo stato; se ne descriveranno uno per uno i caratteri; e si indicherà l'istrumento, ed il modo come un tale istrumento abbia potuto produrre il suo effetto.


45. Se il soggetto materiale su cui fu commesso il reato, non più esista, o per qualunque causa non possa essere sotto la oculare ispezione; o se la natura del reato sia tale che non possa lasciare tracce permanenti; o se queste tracce sieno state in qualunque modo distrutte; in questi casi il Magistrato d'istruzione criminale descriverà lo stato attuale della cosa, e procurerà di verificare lo stato in cui essa era prima che fosse divenuta il soggetto del reato.

Quando però le tracce sieno state distrutte, allora procurerà di rischiarare anche il modo e la cagione per cui le medesime sono sottratte alla ispezione oculare; e raccoglierà tutte le prove che sieno atte a dimostrare che il reato sia stato effettivamente commesso.

Così, per esempio, negli omicidj di cui non si abbia il cadavere dell'ucciso, si verificherà la esistenza precedente della persona uccisa; si designerà il tempo da che non se ne sia avuta più notizia; il modo come il cadavere siasi fatto scomparire; e generalmente si procurerà di raccogliere tutte quelle prove che si potranno avere, per supplirsi a quella della esistenza attuale del cadavere.

Nei fatti *transitorj*, come per esempio nei furti, si verificherà che prima del reato la cosa rubata esisteva, e che dall'epoca del reato la medesima sia mancata; e si riuniranno tutte le prove che si potranno raccogliere sul modo con cui essa sia stata sottratta.

46. Se una parte soltanto dell'esistenza del soggetto materiale su cui è stato commesso il reato, può essere provata dal fatto permanente, questa parte sarà verificata come un ingenere *principale*; ed il rimanente co-



me un ingenero *suppletorio*; così per esempio, nel furto con frattura, la *frattura* sarà riconosciuta come fatto permanente, ed il furto come fatto *transitorio*.

47. Se l'ingenero si fosse assodato da un' Autorità diversa dal Magistrato d' *istruzione criminale*, quante volte in tutto o in parte questa prova potrà essere ripetuta, il detto Magistrato dovrà ripeterla.

La violazione di questo articolo produce nullità.

48. La Corte criminale, quando lo riputasse necessario, potrà trasferirsi nel luogo del commesso reato, per ottenere qualunque rischiarimento sulla prova generica e sul fatto permanente.

SEZIONE II.

Del reperto.

49. L'atto legale con cui il Magistrato d' *istruzione criminale* sorprende o si assicura di ciò che sia stato il soggetto materiale di un reato, o che ne indichi la esistenza, o ne mostri le reliquie, o che ne sia stato l'istrumento, il mezzo o il prodotto, o che serva alla prova così del corpo del reato, come dell'autore del medesimo, o della innocenza o scusa dell'imputato, chiamasi *reperto*.

Ogni carta, ogni oggetto materiale che dà notizia, spiegazione o argomento del reato, o della reità o innocenza dell'imputato, chiamasi *documento*.

50. Il Magistrato d' *istruzione criminale*, quando legalmente sta procedendo per un reato, può trasferirsi anche di ufficio nella casa dell'imputato per farvi la perquisizione delle carte, degli effetti, e generalmente di tutti gli oggetti che crede necessarij alla manifestazione della verità.

Può anche fare perquisizioni nelle altrui case, quando abbia raccolti indizj che vi si trovi qualcuno degli indicati oggetti; sempre però secondo le regole stabilite per le visite domiciliari negli articoli 61 e seguenti.

51. Se un capo di casa richiegga il Magistrato d' *istru-*



zione *criminale*, pendente l'istruzione, affinchè si porti in essa, onde assicurarsi di un misfatto o delitto, o delle prove del medesimo, in tal caso il Giudice vi accorrerà, e procederà colle forme medesime.

52. In nessun altro caso, fuorchè negli indicati nei due articoli precedenti e negli articoli 40, 41 e 42, può il Magistrato d' *istruzione criminale* fare perquisizione di carte, effetti ed oggetti qualunque nella casa di un individuo.

SEZIONE III.

Delle regole comuni all'ingenero ed al reperto.

53. Nella prova generica ed in ogni specie di reperto il Magistrato d' *istruzione criminale* condurrà seco uno o più periti di ciascun' arte o mestiere, secondo i casi, atti a riconoscere le tracce lasciate dal reato, lo stato ed i caratteri del fatto permanente; quali verisimilmente possano essere stati i mezzi materiali con cui il reato fu commesso; quali effetti abbia questo prodotti; quali altri possa produrre in seguito, e la loro probabile durata.

La contravvenzione al presente articolo importa nullità.

54. Nei reperti delle armi e di tutto ciò che sembrerà di aver servito al reato, o di essere stato destinato per eseguirlo, come anche nei reperti di tutto ciò che apparisca esserne stato il prodotto, e finalmente nei reperti delle carte, e di ogni altro documento che potrà servire allo scuoprimento della verità, il Magistrato d' *istruzione criminale* condurrà seco ugualmente uno o più periti dell' arte o del rispettivo mestiere, per riconoscere la qualità, lo stato e l' uso dell' oggetto su cui cade il reperto.

La contravvenzione al presente articolo produce nullità.

55. Sugli oggetti del reperto i periti faranno tutte le loro osservazioni e gli esperimenti, che la loro arte o il mestiere suggerisce; e faranno sì le une che gli



altri in presenza del Magistrato che istruisce la prova; indicandogli i fatti da cui desumono le loro osservazioni, e dando in sua presenza il loro formale giudizio richiesto nei due precedenti articoli.

La trasgressione di questo articolo importa nullità.

56. Se il giudizio dei periti, quando sieno due, non è concorde, il Magistrato d'istruzione criminale ne chiamerà sul luogo uno o più altri, in modo però che tutti formino un numero dispari; farà rinnovare in loro presenza le operazioni già eseguite; o se queste non possano ripetersi, le farà loro indicare dai primi periti; e dopo i rischiaramenti scambievoli riceverà il giudizio definitivo della pluralità.

La violazione di questo articolo produce nullità.

57. Se un perito dichiara di non poter dare sul luogo il suo giudizio in perizie, che esigono esperienze chimiche o altri processi scientifici, se ne farà espressa menzione, e gli si accorderà un termine non maggiore di tre giorni per fare il suo rapporto.

58. Ogni circostanza d'ingenera *principale* dev' essere verificata da uno o più periti o da due testimoni, se la osservazione di questi ultimi basti a scoprire e dimostrare il fatto permanente che si vuole assicurare.

Ogni circostanza d'ingenera *suppletorio* esige due periti o quattro testimoni; salvi i casi nei quali la disposizione di questo articolo si rendesse impossibile ad eseguirsi.

La violazione del presente articolo importa nullità.

59. I periti dell'ingenera e di ogni sorta di reperti, e di ricognizione di oggetti o documenti di ogni specie, prima di cominciare le loro osservazioni, presteranno innanzi al Magistrato d'istruzione criminale il giuramento di fare la loro dichiarazione o rapporto e dare il loro giudizio, secondo la verità.

La violazione di questo articolo produce nullità.

60. Nei reperti, oltre le osservazioni dei periti di cui si è parlato negli articoli precedenti, saranno osservate le regole seguenti:

1. se gli oggetti sono suscettivi di alterazione o cor-



rompimento, se ne formeranno le convenienti perizie e le più esatte descrizioni; e se parte di tali oggetti può mantenersi, sarà conservata;

2. se l'oggetto in tutto o in parte conservato sia capace di ricevere caratteri di scrittura, dovrà essere segnato col nome e cognome del Magistrato che istruisce la prova, dei periti o dei testimoni, e quindi sarà avvolto in tela o carta, e verrà custodito;

3. se poi tale oggetto non sia in istato di ricevere caratteri di scrittura, sarà riposto in un vaso, in un sacco, in una cassa, o in una camera, e quindi verrà chiuso alla presenza di tutti coloro che intervengono all'atto;

4. l'involto di carta o di tela, o la bocca del vaso o del sacco, o il coperchio della cassa, o la porta della camera, oltre la chiusura ordinaria per queste due ultime, saranno assicurati con istrisce di tela, le quali verranno suggellate col suggello del Magistrato o dell'Agente di Polizia esecutiva, secondo i casi. Il suggello sarà esaminato e riconosciuto da tutti gli assistenti al reperto.

Ogni trasgressione alle forme ordinate dal presente articolo importa nullità.


61. Ogni volta che il reperto debba farsi nella casa di abitazione di un individuo qualunque, o in recinti chiusi o in altro edificio, si osserveranno le regole seguenti:

1. si comincerà la visita dal primo luogo d'ingresso, e così di mano in mano fino all'ultima camera, descrivendosi minutamente tutto ciò che vi si rinviene, purchè sia relativo al reato;

2. si adempirà in seguito a tutti gli atti prescritti nell'articolo antecedente;

3. l'imputato ed il padrone del luogo, se questo sia abitato o posseduto da persona diversa dall'imputato, verranno intimati per assistere al reperto;

4. non vi saranno presenti se non chi istruisce la



prova, i periti o testimoni, la parte offesa, l'imputato o chi lo rappresenta, ed il padrone del luogo.

La contravvenzione al disposto del presente articolo importa pena di nullità.

62. Se l'imputato o il padrone del luogo chiamato per assistere alla prova dell'ingegnere o al reperto, non volesse o non potesse assistervi, potrà nominare o autorizzare una persona a questi atti.

Se non lo fa, o si trova assente, il Magistrato, anche senza interpellarlo, potrà scegliere la detta persona tra i di lui parenti, amici o vicini.

Gli oggetti saranno mostrati all'imputato, o alla persona che assiste per lui o che lo rappresenta, affinché li riconosca, o pure riconosca le strisce colle quali sarà assicurato l'involto, il vaso, il sacco, la cassa o la camera, e sottoscriva anche il processo verbale. Se non sa, non può, o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

Il tutto sotto pena di nullità.

63. Allorchè si tratta di assodare l'ingegnere di un delitto o di verificarne il reperto, il Giudice che costituisce il *Tribunal correzionale*, quando lo credesse necessario, interverrà personalmente.

Nel caso contrario, egli dovrà osservare le regole seguenti.

1. Con un apposito atto determinerà i mezzi che, secondo le circostanze, ravviserà i più opportuni per assodare l'ingegnere: come, per esempio, una relazione di periti; un rapporto di Primate, o di qualche Agente della Polizia esecutiva; ed in generale ogni altro mezzo che stimasse più conveniente a liquidare la prova generica.

2. A quest'effetto darà egli subito le disposizioni relative, affinché sia eseguita la sua decisione; ordinando però sempre che in simili casi si proceda ad assodare l'ingegnere con un processo verbale firmato da due idonei testimoni.

3. Se il Giudice non rimanesse soddisfatto del risultato ottenuto coi mezzi indicati nei precedenti in-



cisi, e quindi o per la qualità della persona, o per la importanza del soggetto, o per altre considerazioni stimate necessario il suo trasferimento, potrà verificarlo, dietro averne fatto motivata menzione in un atto apposito.

64. Nelle prove dell'ingegnere e nei reperti il Magistrato d'istruzione criminale potrà ordinare, se lo crederà utile, che nessuno esca dal luogo, in cui si procede alla ispezione.

65. Se la porta del luogo in cui si deve verificare la prova dell'ingegnere o il reperto sia chiusa, e non si presenti alcuno per aprirla, il Magistrato d'istruzione criminale potrà ordinare che sia aperta colla forza.

66. Nelle visite domiciliari, nei reperti, e nell'ingegnere, qualunque persona commettesse atti di disubbidienza o irriverenza verso il Magistrato d'istruzione criminale, sarà dal medesimo immediatamente punita con pena di polizia.


La stessa facoltà avranno gli Agenti del Pubblico Ministero, quando nei limiti della loro competenza procedessero nella istruzione delle prove agli atti surriferiti.

In questi casi il Magistrato d'istruzione criminale o gli Agenti del Pubblico Ministero noteranno semplicemente nel processo verbale la decisione da essi pronunciata, la quale sarà subito eseguita, non ostante qualunque ricorso della parte condannata.

E' salvo ogni caso di reato preveduto dal Codice penale.

67. Se fra gli oggetti costituenti l'ingegnere del reato si comprendano animali, questi verranno riconosciuti innanzi il Giudice istruttore mediante le forme stabilite dal presente Codice, descrivendosene con ogni precisione i connotati in un apposito processo verbale.

Dopo questi procedimenti il detto Giudice potrà consegnare gli animali stessi a qualunque delle parti, che egli credesse conveniente, esigendone una malleveria, onde li debba custodire fino alla prolazione della sentenza. Potrà anche, quando le circostanze lo esigessero, consegnarli ad una terza persona, perchè li debba custodire.



In ogni caso il processo verbale del Giudice istruttore relativo alla ricognizione dei suddetti animali terrà luogo di prova presso le Autorità che dovranno giudicare, senza che vi sia bisogno di ripetere gli esperimenti con la presentazione degli animali.

SEZIONE IV.

Dei modi in cui i medici ed i chirurghi debbono fare le loro dichiarazioni nei casi di morte o di offese corporali.

68. I medici ed i chirurghi i quali dovranno dare il loro giudizio nei casi di morte o di offese corporali, o come periti nella prova generica a termini dell'art. 53, o perchè obbligati a fare i loro rapporti giusta l'art. 29; ed in ogni altra circostanza in cui fossero tenuti o richiesti a rilasciare certificati nei casi di morte, o di offese corporali da essi esaminate o curate, sono obbligati ad uniformarsi esattamente alle regole seguenti.

69. Ogni dichiarazione da farsi in qualunque dei suddetti casi dovrà contenere tre parti distinte; cioè, il *preambolo*, la *descrizione dei fatti*, ed il *giudizio*.

Nel *preambolo* si esprimerà la data del giorno, mese ed anno; il nome, il cognome, i titoli ed il domicilio del medico o del chirurgo che fa la dichiarazione; l'Autorità pubblica o la parte che lo avrà richiesto; il luogo in cui si è trasferito per procedere all'esame; il nome, il cognome, l'età approssimativa e l'abitazione del morto o dell'offeso; ed infine le principali circostanze che abbiano relazione col fatto da esaminarsi, ritraendosi le informazioni opportune dalla stessa parte offesa, o da chiunque altro si trovasse nel luogo in cui esiste il cadavere.

Nella *descrizione dei fatti* si esprimerà con ogni precisione anatomica il sito delle ferite o di altra qualunque lesione; il loro numero, la figura, la espansione, la dimensione, ed i varj gradi di profondità.

Sarà investigata accuratamente la qualità ed essenza



delle medesime; l'arma ed ogni altro istrumento o corpo che le abbia prodotte, affinchè si eviti possibilmente ogni equivoco nel determinare il carattere e la specie della ferita o altra lesione.

Saranno considerati attentamente i fenomeni prodotti dalle ferite o altre lesioni, come anche quelli sopravvenuti nel corso delle medesime; e che corrispondano alla loro sede e profondità, alla condizione delle parti offese, alla forza della causa che le ha cagionate; all'età, al temperamento, alla costituzione ed allo stato particolare dell'individuo, alle malattie preesistenti alle ferite ed altre lesioni, o sopraggiunte in seguito alle medesime; all'indole ed alle abitudini della persona offesa; ed in generale ogni altra circostanza che ne possa far conoscere le conseguenze più o meno cattive, affinchè dal complesso di tutti gli indicati estremi si possa dedurre un giudizio ragionato e preciso sulla qualità delle offese.

Finalmente il *giudizio* dovrà esprimere,
 se l'offesa sia assolutamente mortale;
 o pericolosa di vita per sua natura;
 o pericolosa di vita per gli accidenti insiti alla natura dell'offesa;
 o senza alcun pericolo.

70. Se per qualche strana combinazione i fenomeni della ferita o altra lesione non corrispondessero nel momento al grado della sofferta violenza, alla importanza del sito offeso, ed alla specie e profondità delle medesime, e mancassero perciò i segni presenti indicanti il pericolo; il medico o chirurgo quando avesse fondato motivo di sospettare, che questi segni potessero manifestarsi in seguito, è autorizzato a fare la sua dichiarazione motivata sotto un'espressa riserva; ma però nel corso dei tre giorni successivi è obbligato a fare una seconda dichiarazione, dando il suo giudizio senza riserva in uno dei quattro modi espressi nell'articolo precedente.

71. In tutti i casi di prova generica a termini dell'art. 53, o di rapporti giusta l'art. 29, ed in ogni al-



tra circostanza in cui il medico o il chirurgo avesse rilasciato un certificato per morte avvenuta o per offese corporali, non si potrà fare alcun uso giuridico della sua dichiarazione, se prima non sia stata sottoposta alle osservazioni del Protomedico, il quale sarà obbligato ad esaminare, ed indicare sotto la medesima dichiarazione,

1. se questa sia conforme alle regole stabilite negli art. 69 e 70;

2. se il giudizio dato corrisponda ai principj della scienza.

Nel caso che il Protomedico formasse un giudizio diverso, ne farà la sua dichiarazione motivata; ed il suo giudizio *in generale* sarà preferito a quello del medico o del chirurgo, che avrà rilasciata la dichiarazione esaminata dal Protomedico.

Ma se il Giudice istruttore, il Tribunale o la Corte lo riconoscano espediente, attesi i caratteri materiali del fatto o la qualità dei due diversi giudizi, potranno richiedere il parere di una Commissione medica per istabilire, secondo i suoi risultati, la preponderanza di uno dei summentovati giudizi.

In ogni caso il Protomedico, come pure la Commissione medica, potranno osservare la persona offesa, prima di emettere il loro giudizio.

72. Tutte le dichiarazioni di medici o chirurghi contenenti un *giudizio* a termini degli articoli precedenti, dovranno rilasciarsi con affermazione di giuramento.

I medici o chirurghi, allorchè saranno esaminati presso i Magistrati, i Tribunali, o le Corti, relativamente alle dichiarazioni da essi rilasciate, dovranno giurare come nei casi di prova generica a termini dell'art. 59.

73. Ogni medico pubblico o privato, nei casi di prova generica, non potrà sfasciare o togliere l'apparecchio fatto alla persona offesa, senza che vi sia presente il medico o il chirurgo che lo ha praticato; tranne se questi non potesse intervenirevi, o fosse pericoloso ogni ritardo.

Trattandosi di danni commessi sopra animali, ver-



rà prescelta in ogni caso dall'Autorità competente un' idonea persona per assodare la prova generica.

Questo perito esprimerà con giuramento nella sua dichiarazione la data del giorno, mese ed anno; l'Autorità che lo ha richiesto; il luogo in cui si è trasferito; il sito dell'offesa cagionata all'animale; la qualità più o meno pericolosa della medesima; e l'istrumento o altro corpo che l'abbia prodotta.

TITOLO II.

Della procedura ne' giudizi de' misfatti.

CAPITOLO I.

Della prima istruzione delle prove specifiche.

75. Il Magistrato d'istruzione criminale esaminerà nei modi qui appresso stabiliti colui che avrà fatto la denuncia, il rapporto o la querela; l'imputato; i testimoni indicati nella denuncia, nel rapporto, o nella querela; e chiunque altro egli crederà utile allo scopri-mento della verità.

76. Sia che un affare riguardante un misfatto venga trasmesso dalla Polizia esecutiva, sia che altrimenti sul medesimo si proceda, il primo atto dev'essere di regola l'esame di colui che avrà fatto la denuncia, il rapporto o la querela.

77. Si farà prima prestare al querelante o al denunziante il giuramento, che essi nella querela o denuncia contro l'accusato non sono ricorsi alla falsità o alla calunnia; ma che insinuano la loro querela o denuncia colla scorta della semplice verità, senza dolo o insidia; e saranno richiesti ad esporre il fatto in tutte le sue circostanze, indicando tutte le prove. Saranno fatte ai medesimi tutte le interrogazioni che tendessero a sviluppare il fatto ed a precisarne la prova.



78. Se il querelante sia una persona ferita, o in pericolo di vita, il suo esame sarà assunto alla presenza di due testimoni, e verrà firmato da essi: in ogni caso sarà firmato dalla parte e dal Giudice, o si farà espressa menzione della causa che ha impedito al querelante di firmare.

La violazione di questo articolo produce la nullità dell'atto.

79. Il Magistrato d'istruzione criminale interrogherà l'imputato nello stesso momento in cui sia condotto alla sua presenza, o vi comparisca dietro un ordine relativo, o anche spontaneamente.

Se riesca impossibile di fare immediatamente questo primo interrogatorio, il detto Magistrato rimetterà con un atto motivato l'esame al giorno successivo e non più tardi; e rimosso ogni ostacolo, spedirà contro l'imputato un *mandato di deposito*.

E' proibito assolutamente in ogni caso di accordare all'imputato la sua libertà provvisoria sotto pieggeria, prima che abbia subito il detto interrogatorio.

Esaurito quest'atto, l'imputato che non sia prevenuto per uno dei reati espressi nell'art. 90, potrà ottenere sotto pieggeria la sua libertà provvisoria; ma anche in tal caso il Magistrato potrà, secondo le circostanze, sottoporlo alla sorveglianza della Polizia esecutiva.

80. L'interrogatorio dell'imputato incomincerà dalla domanda del suo nome, cognome, paternità, età, patria e domicilio. Gli verranno indicati i motivi del suo arresto. Le di lui risposte saranno registrate. Da queste e dalla natura del reato il Magistrato prenderà norma per le sue successive interrogazioni.

Non sarà permesso di usare alcuna minaccia, sorpresa, suggerimento, promessa, lusinga, suggestione o violenza, sotto pena di nullità di qualsiasi confessione in tal modo estorta; e sotto la stretta responsabilità del Magistrato per abuso di potere.

81. Dopo l'interrogatorio e gli esami che il Magistrato credesse e potesse subito assumere, egli o rilascerà l'imputato, imponendogli l'obbligo di presentarsi



in giorno ed ora determinata, ove il caso ammette pieggeria; o se questa non sia ammessa, verrà spedito contro l'imputato un *mandato di deposito*.

82. Il *mandato di deposito* indicherà l'Autorità che lo rilascia; il nome ed i connotati della persona da custodirsi in luogo di deposito; il reato di cui è imputata; ed ordinerà al custode di tenere in luogo di sicuro deposito la detta persona, e di presentarla ad ogni richiesta della competente Autorità.

83. Una persona tenuta in deposito ed a cui sia stato rifiutato il licenziamento con pieggeria, può reclamare contro questa detenzione con supplica motivata alla *Corte criminale*, la quale, presi gli schiarimenti che riputasse necessarj ed inteso il Ministero Pubblico, confermerà o annullerà il mandato e l'ordine di deposito; ed emetterà quelle disposizioni che sieno più conformi alle leggi, secondo la natura e le circostanze del caso.

84. Può anche, secondo le circostanze, essere ingiunto all'imputato posto in libertà provvisorio di non uscire da un luogo assegnatogli o da fissati confini; ovvero di presentarsi in un luogo designato a giorni ed ore stabiliti: sotto pena, in caso di disubbidienza, di un'ammenda determinata, oltre di essere passato in deposito.

Quest'ordine verrà ingiunto con un *mandato di residenza*.

85. La somma dell'ammenda e della pieggeria sarà fissata, secondo la gravità del caso, dall'Autorità ch'emise gli ordini relativi giusta gli articoli 81, 83 ed 84; ma la solvibilità del mallevadore sarà riconosciuta, e la pieggeria sarà assunta dal Giudice istruttore.

86. Si potrà surrogare alla pieggeria il deposito in denaro effettivo; ma l'imputato non sarà posto in libertà provvisoria, se non quando abbia realmente dato la pieggeria o depositato il denaro.

87. Una persona tenuta in deposito per un misfatto non potrà comunicare con alcuno prima di essere stata interrogata come sopra, se non dietro un ordine scritto dell'Autorità che l'ha passata in deposito; e sotto le condizioni che verranno fissate nell'ordine medesimo.



88. In tutti i casi in cui l'imputato può godere il beneficio della libertà provvisoria sotto pieggeria, potrà offrirla anche da se medesimo, sia depositando una equivalente somma di denaro, sia assoggettando beni immobili di un valore che, depurato da ogni peso, superi almeno di una metà l'ammontare della somma fissata per la pieggeria.

Se l'imputato offra un'altra persona a suo mallevadore, tale malleveria verrà ammessa, quando sia a soddisfazione del Magistrato riconosciuta idonea e sufficiente.

89. Verificandosi il caso che l'imputato posto in libertà provvisoria sotto pieggeria abbia mancato agli obblighi a lui imposti, il Magistrato, il Tribunale o la Corte, sulla domanda della parte civile, o del Pubblico Ministero, o anche *ex officio* emetterà un'ordinanza per l'arresto dell'imputato, e pel pagamento della somma fissata nell'atto di pieggeria, o, nel caso contemplato dall'art. 84, pel pagamento dell'ammenda, e per far passare in deposito il disubbidiente: tale ordinanza sarà spedita alla Polizia esecutiva pel suo immediato effetto.

90. Non sarà accordato il beneficio della libertà provvisoria sotto pieggeria a coloro, che saranno imputati di aver commesso uno dei seguenti reati:

1. reati contro la sicurezza esterna;
2. reati contro la sicurezza interna;
3. omicidio volontario;
4. offese corporali gravi, ed anche le pericolose di vita per gli accidenti finchè duri il pericolo;
5. ratto con violenza, o stupro violento;
6. attentato al pubblico costume preveduto dall'art. 581 del *Codice penale*;
7. furto violento, o commesso nei casi contemplati dall'art. 578 del detto Codice;
8. incendio volontario;
9. violato domicilio con difficoltà superate;
10. falsità di bolli, marchj, o suggelli;
11. falsità di monete;
12. falsità di Banco;



13. falsa testimonianza, ed ogni altra specie di falso giudiziario;

14. falso giuramento;

15. pirateria.

91. Dopo l'interrogatorio dell'imputato saranno esaminati i testimoni indicati nei *rapporti*, nelle *denunzie*, e nelle *querelle*, e chiunque altro il Magistrato credesse utile per lo scoprimento del vero.

92. Se la Polizia esecutiva o i suoi Agenti avessero esaminato testimoni in virtù dell'art. 21, e tali esami si possano ripetere, debbono essere ripetuti sotto pena di nullità.

93. I testimoni saranno esaminati dal Giudice istruttore alla presenza del querelante se può e vuole esservi presente, e dell'imputato se è noto, non assente, e voglia assistervi, ed in seduta pubblica; il tutto sotto pena di nullità.

94. I testimoni saranno citati nei modi ordinarij.

Nel giorno dell'esame il Magistrato, prima di ogni altra operazione, si accerterà della loro identità ed idoneità.


Ogni eccezione allegata dal testimone o dalle parti verrà giudicata immediatamente; e risultando il testimone capace a deporre, il Magistrato lo farà giurare, e quindi gli farà tutte quelle interrogazioni che stimerà opportune alla scoperta della verità.

Il testimone deve esprimere la causa della scienza dei fatti che depone, o sia il modo come ne abbia avuto notizia.

I testimoni saranno interrogati l'uno separatamente dall'altro; riesaminati e confrontati tra loro, e con ogni altra persona, non escluse le parti, se il Magistrato lo creda necessario.

Gli articoli 349, 352, 353, 354, 356, e 360 del *Codice di procedura pe' giudizj civili* sono egualmente applicabili agli esami contemplati nel presente Capitolo.

95. Allorchè la testimonianza sia relativa ad un oggetto di fatto permanente, il Magistrato, se lo creda necessario, potrà in continuazione di esame condurre il



testimone sul luogo, per dare le spiegazioni occorrenti ed accertare i reperti.

96. Se la testimonianza riguarda un documento assicurato già con un reperto, si può farne fare la ricognizione al testimone. Una tale ricognizione si potrà, secondo le circostanze, farla verificare dall'imputato, dal querelante, o da chiunque altro si crederà utile: l'oggetto perciò deve mettersi in mostra tra consimili, facendosene menzione nel processo verbale, ed indicando il loro numero.

97. Se l'oggetto di cui deve farsi la ricognizione, è suggellato, si dovrà dissuggellare prima alla presenza di tutti gli intervenuti nell'atto di suggellamento; dovendosi surrogare altri nelle veci di quelli che fossero morti, assenti o impediti; indi l'oggetto sarà messo fra altri consimili.

Questi atti non saranno eseguiti alla presenza di coloro che debbono riconoscere l'oggetto; essi verranno introdotti in seguito l'uno separatamente dall'altro per farne la ricognizione.

Dopo ciò l'oggetto verrà di nuovo suggellato nei modi stabiliti nei numeri 3 e 4 dell'art. 60.

98. Quando un testimone faccia menzione di qualche individuo per connotati, senza poterne indicare il nome e cognome, e dichiarare che lo riconoscerebbe se lo vedesse, dovrà effettuarsi un atto di *confronto*, qualora dai connotati espressi dal testimone potesse rilevarsi la persona da lui indicata.

99. Per verificare un *confronto* sarà scelto un numero di tre o più persone approssimativamente simili a quella da essere riconosciuta, e tutte insieme con essa saranno poste in fila; indi chiamato quegli che deve fare la ricognizione, sarà richiesto di toccare la persona da lui indicata nella sua deposizione: di tutto ciò si deve fare precisa menzione nel processo verbale.

100. Se il testimone per indisposizione non possa comparire, e sia necessario, sarà esaminato in sua casa; ma se sia fuori della giurisdizione della Isola ove si fa il processo, entro però lo Stato, si trasmetterà al Giu-



dice istruttore del luogo in cui il testimone si trova, una *requisitoriale* con note ed istruzioni su' fatti, pregandolo di esaminare il detto testimone.

101. Nel caso del precedente articolo sarà richiesto l'imputato, sotto pena di nullità, a dichiarare la persona ch'egli destina per rappresentarlo all'esame, affinché sia indicata nella *requisitoriale*; e se l'imputato è assente o ignoto, o non destina procuratore, o ne destina uno che non si trovi nel luogo dell'esame, il Giudice istruttore nondimeno procederà all'esame.

102. Tutti gli esami e procedimenti di questo Capitolo devono *di regola* essere compiuti nel termine di dieci giorni, a contare da quello in cui l'affare fu rimesso dalla Polizia esecutiva, o da quello in cui il Giudice istruttore avesse cominciato a procedere *ex officio* giusta l'art. 23; ma il detto termine può essere prorogato di altri giorni dieci dal Reggente dell'Isola in cui il processo s'instruisce: salvo il caso dell'art. 100, ed ogni altro caso d'imperiosa necessità, nel quale una ulteriore proroga può essere richiesta alla stessa Autorità.


103. Le disposizioni contenute nell'art. 66 saranno ugualmente applicabili in tutto il corso della *istruzione delle prove specifiche*, che precede l'atto di accusa.

CAPITOLO II.

Della sottoposizione ad accusa.

104. Entro il termine di quarantotto ore da che gli esami ed i procedimenti sono compiuti giusta l'art. 102, il Giudice istruttore deve formare un atto motivato dietro esame di tutta la procedura tenuta, e dichiarare se l'accusato debba, o pur no, essere sottoposto a giudizio penale pel reato che verrà specificato nell'atto surriferito.

105. Se dalle risultanze apparisca che il prevenuto non possa essere imputabile che di *delitto* o di *contravvenzione*, sarà fatto un atto di riserva per rimettere l'affare al Giudice competente dopo che saranno esauriti tutti i procedimenti di legge.



106. Gli atti contemplati nei due articoli precedenti con tutti i documenti e le scritture verranno dal Giudice istruttore trasmessi al Procuratore del Governo residente nell' Isola, entro ventiquattro ore dalla segnatura di tali atti.

107. Qualora il Giudice istruttore sia di opinione che il prevenuto debba subire una processura criminale, ed il Pubblico Ministero convenga nella stessa opinione, quest' ultimo dovrà produrre l' atto di accusa alla *Corte criminale*.

Ma se invece il Pubblico Ministero sia di parere che il prevenuto non debba sottoporsi a criminale processura, dovrà in triduo emettere la relativa opinione motivata, e spedirla col processo al Giudice che costituisce il *Tribunale correzionale*, il quale nel termine di ore quarantotto dovrà uniformarsi all' una o all' altra di dette opinioni.

Si darà quindi luogo alla liberazione del prevenuto o alla sua sottoposizione ad accusa, secondo l' opinione emessa dal Giudice suddetto.

108. Qualora il Giudice istruttore sia di opinione che il prevenuto non debba subire una processura criminale, ed a questa opinione si uniformi il Pubblico Ministero, sarà il prevenuto posto subito in libertà.

Ma se invece il Pubblico Ministero, dissentendo dalla suddetta opinione, sia di parere che il prevenuto debba subire una processura criminale, dovrà in triduo emettere la relativa opinione motivata, e spedirla col processo al Giudice che costituisce il *Tribunale correzionale*, il quale nel termine di ore quarantotto dovrà uniformarsi all' una o all' altra delle due discordi opinioni.

Si darà quindi luogo alla liberazione del prevenuto o alla di lui sottoposizione ad accusa, secondo l' opinione emessa dal Giudice suddetto.

109. Quando il Giudice istruttore, avesse dichiarato il prevenuto non soggetto a processura criminale, ma imputabile di *delitto* o di *contravvenzione*, ed il Pubblico Ministero opinasse invece che vi sia luogo a processura



criminale, questi dovrà portare l'atto di accusa alla *Corte Criminale*.

Se poi fra il Giudice istruttore ed il Pubblico Ministero sorgesse disparità per determinare se il reato sia *delitto* o *contravvenzione*, o anche un'azione non qualificata dalla legge come reato, la *Corte Criminale* deciderà la controversia sul rapporto del Giudice istruttore e sulla dimanda del Pubblico Ministero, affinchè resti definito se l'affare debba rimettersi al *Tribunal correzionale* o al *Magistrato di polizia giudiziaria*, ovvero dichiararsi che non vi sia luogo ad alcun procedimento penale.

Il rapporto del Giudice istruttore e la dimanda del Pubblico Ministero dovranno essere spediti alla *Corte Criminale* co' relativi documenti entro ventiquattro ore dalla pronunzia dell'*atto opinativo* del Pubblico Ministero. La *Corte Criminale* deciderà la controversia nel periodo di tre giorni col solo esame degli atti ricevuti.

110. Quando l'imputato sia stato assoggettato a giudizio penale, il querelante sarà esente dal pagamento delle spese processuali; ma vi sarà invece obbligato, allorchè sia rimasto definitivamente deciso, che l'imputato non debba essere sottoposto ad alcun giudizio penale.

111. Il Pubblico Ministero potrà di ufficio assumere o completare qualunque prova mancante o incompleta nel processo a lui spedito dal Giudice istruttore.

112. All'effetto dell'articolo precedente il Pubblico Ministero avrà l'autorità, quando lo credesse necessario, di citare innanzi a se le rispettive parti contemplate nel Titolo I, Capitolo II, Sezione I, ed ogni testimone, per esaminare, conoscere e raccogliere le occorrenti prove; prevenendo l'accusato degli esami che intende fare, affinchè possa esservi presente se vuole o di persona o col mezzo di un suo rappresentante, ed in difetto si procederà anche in sua assenza; bene inteso però che il Pubblico Ministero non dovrà usare negli esami che fa, minacce, promesse, o suggestioni di qualunque specie, nè potrà entrare ne' dettagli della difesa dell'imputato. In questo caso i nuovi testimoni, o quelli che, essendo



stati assunti dal Giudice istruttore sopra altre circostanze, venissero esaminati dal Pubblico Ministero per la prima volta sopra nuove circostanze, dovranno giurare davanti al medesimo.

Il Pubblico Ministero potrà inoltre assodare o ripetere le prove generiche ed i reperti, qualora ciò fosse possibile.

I procedimenti del Pubblico Ministero in ogni caso contemplato in questo articolo e nel precedente saranno fatti a porte aperte.

Le regole stabilite nel Capitolo IV del Titolo I, e nel Capitolo I del Titolo II, saranno nei detti casi anche comuni al Pubblico Ministero.

113. Nei casi contemplati dagli articoli 107, 108 e 109 il Pubblico Ministero dovrà emettere il suo *atto opinativo* nel periodo di tre giorni dopo quello in cui gli fu spedito il processo dal Magistrato d'*istruzione criminale*; e nei casi contemplati dagli articoli 111 e 112 dovrà esaurire i suoi procedimenti al più tardi nel periodo di sei giorni a contare dal termine surriferito.

Questi periodi potranno essere prorogati negli stessi modi e circostanze prevedute dall'art. 102.

Il Pubblico Ministero è tenuto a dare nei suddetti periodi notizia al Giudice istruttore degli atti da lui emessi.

114. Contro gli atti emessi in tutto il corso della istruzione delle prove, e contro i giudizi preliminari delle Corti Criminali nel caso contemplato dall'art. 109, non si potrà avanzare ricorso nè per *revisione*, nè per *casazione* al Supremo Consiglio.

Qualunque gravame contro tali atti e giudizi, se mai vi fosse luogo, potrà soltanto dedursi dopo la meritoria sentenza.

CAPITOLO III.

Della procedura in caso di coartata.

115. Qualora l'imputato volesse proporre in sua difesa una *coartata*, cioè volesse addurre che nel tempo



In cui gli si imputa di aver commesso il reato, era nella fisica impossibilità di commetterlo, dovrà dichiararlo nella prima volta in cui sia costituito davanti qualunque Autorità, ed abbia conoscenza del tempo e luogo in cui si allega essere stato commesso il reato; e darà immediatamente la lista de' suoi testimoni.

Quando l' imputato non avesse da se solo proposta la difesa di coartata, dovrà l' Autorità che lo costituisce, interrogarlo sul tempo e luogo dove egli fosse, allorchè venne commesso il reato, ed eccitarlo anche ad indicare le persone che potrebbero attestare tali particolarità.

116. Saranno al più presto possibile tradotti i detti testimoni davanti al Giudice istruttore per essere esaminati.

117. La Polizia esecutiva prenderà tutte le misure opportune, affinchè nè l' imputato comunichi con veruna persona, nè i testimoni abbiano comunicazione con altri o fra loro, prima dell' esame rispettivo.

118. Sarà usata tutta la diligenza nell' interrogatorio di tali testimoni, onde rilevare se sieno stati prevenuti; e saranno fatte tutte quelle interrogazioni che possano accertare la loro veracità.


119. Le disposizioni suddette saranno osservate sotto responsabilità di quell' Autorità innanzi cui la coartata si propone, e della Polizia esecutiva, in quanto riguarda ciascuna rispettivamente.

120. Se la coartata non è proposta dall' imputato nel suo primo esame e giusta l' articolo 115, o se egli non dia i nomi de' suoi testimoni, del che sarà formalmente richiesto, non gli sarà più permessa questa difesa.

121. Gli esami di coartata formano parte del processo d' *istruzione*; e saranno soggetti alle stesse regole di quel processo nell' uso da farsene presso la Corte criminale.

L' imputato potrà aver copia di tutti gli atti e processi verbali formati nella *istruzione* delle prove.





Dell'atto di accusa e della difesa.

122. Il Pubblico Ministero, entro dieci giorni da quello in cui fu segnato l'atto definitivo che assoggetta l'imputato a processo criminale, dovrà produrre l'atto di accusa sotto sua stretta responsabilità, menochè in casi straordinarj non fosse accordata una dilazione dal Reggente della rispettiva Isola.

123. L'atto di accusa esporrà

1. la natura del misfatto che ne forma la base;
2. le indicazioni che possano darsi del tempo e del luogo in cui il misfatto è accaduto, e tutte le circostanze che possano aggravarne o diminuirne la pena;
3. la chiara designazione dell'imputato;
4. l'articolo della legge che prevede il misfatto;
5. e terminerà col riassunto seguente:

„ In conseguenza il Procuratore del Governo in nome e per parte del Prestantissimo SENATO degli Stati Uniti delle Isole Jonie accusa N. N. di omicidio volontario nella persona di.....; o pure di furto in danno di.....; o pure di tal altro misfatto, colla tale o tal'altra circostanza, a termini dell'art.... del Codice penale ec. ec. Per lo che domanda che si proceda secondo le regole di legge davanti alla Corte criminale, e che l'accusato sia punito a termini dell'art.... del Codice penale.

124. Il Pubblico Ministero dovrà produrre il suo atto di accusa da lui firmato al Registratore della Corte criminale, con una lista dei testimoni e loro precisi connotati, e con un catalogo di ogni scrittura, carta, o documento che intendesse allegare in sostegno dell'atto di accusa.

125. Una copia dell'atto di accusa, della lista e del catalogo suddetti sarà dal Registratore della Corte criminale fatta intimare all'accusato, senza il minimo ritardo; e l'accusato avrà dieci giorni di tempo, a contare dal giorno



successivo a quello in cui gli sono stati intimati l'atto di accusa, la lista ed il catalogo suddetti, per produrre la sua difesa.

126. Se l'accusato non abbia un avvocato che lo difenda, ne farà, entro ventiquattro ore dopo la intimazione dell'atto di accusa, richiesta alla Corte criminale.

127. La detta Corte gli destinerà subito due Avvocati e due Intervenienti, i quali dovranno assumere la di lui difesa.

128. La Corte nelle sue sentenze fisserà sempre ai detti Avvocati ed Intervenienti il compenso equivalente, affinchè sia loro pagato dall'accusato, qualora ne avesse i mezzi.

129. Entro il termine fissato nell'art. 125 l'accusato produrrà alla Corte criminale la sua difesa con la lista de' suoi testimoni e col catalogo dei documenti, come per l'accusa fu ordinato; e di tutto ciò il Registratore farà senza il minimo ritardo intimare copia al Pubblico Ministero.

Se l'accusato non presenta la sua difesa entro il termine di giorni dieci, non potrà più farlo; e la causa s'intenderà pronta ad essere ascoltata giusta l'ordine che verrà in appresso stabilito.

130. Spirato il periodo di dieci giorni senza che sia stato dal Pubblico Ministero richiesto al Reggente il secondo termine, o senza che abbia prodotto l'atto di accusa, ovvero sia spirato il secondo termine a lui concesso, senza che sia stato prodotto l'atto di accusa; l'imputato si munirà di un certificato del Registratore della Corte criminale comprovante che l'atto di accusa non fu prodotto, e potrà ricorrere alla Corte eriminale, perchè decida se la sua detenzione possa essere continuata.

131. Qualora il Pubblico Ministero entro altri dieci giorni a contarsi dal giorno successivo a quello nel quale come sopra venne posto in libertà l'accusato, o in cui fu sciolta la pieggeria, non producesse l'atto di accusa e non giustificasse pienamente la sua mancanza presso la Corte criminale, questa dovrà farne rapporto al Governo generale, affinchè si proceda in maniera che



abbiano luogo, secondo le circostanze, gli effetti di giustizia.

132. Se il Pubblico Ministero o il prevenuto trovassero necessario di fare un'aggiunta di prove all'atto di accusa o alla difesa, potranno farlo nelle stesse forme stabilite negli articoli 125 e 129, per una sola volta.

Il Pubblico Ministero potrà fare la detta aggiunta nel termine dei quindici giorni successivi alla intimazione dell'atto di difesa; e l'accusato potrà farla nei dieci giorni successivi a quello in cui gli sarà stata intimata l'aggiunta del Pubblico Ministero, o anche, secondo le circostanze, nei dieci giorni successivi a quello in cui sarà stato intimato al Pubblico Ministero il suo atto di difesa.

133. Nei procedimenti per misfatti, tanto nell'accusa quanto nella difesa, è assolutamente vietata l'introduzione di quei testimoni che si propongono per deporre solamente quanto intesero da altri senza nemmeno indicare la persona da cui l'udirono, ovvero offrire connotati capaci a farla conoscere; perchè tali testimoni non sono sufficienti a dare prove in giudizio.

134. È pure vietata l'introduzione di quei testimoni, dai quali non si esige se non la loro opinione ed il loro giudizio intorno a qualche particolarità, senza che sieno professori o artisti nella materia di cui si tratta.

135. Il prevaricatore delle disposizioni dei due articoli precedenti sarà soggetto a compensare i testimoni superflualmente citati per la perdita del loro tempo.

136. Prodotta che sia dal Pubblico Ministero e dall'accusato la rispettiva lista di testimoni con la precisa indicazione del fatto, sopra il quale devono essere esaminati, qualora la parte contraria al proponente convenisse sulla verità del fatto esposto, potrà, almeno tre giorni prima di quello fissato per la discussione della causa, farne la relativa dichiarazione, onde non sieno citati superflualmente i testimoni che su questo fatto fossero stati nominati.

137. Il Pubblico Ministero e l'accusato terranno rispettivamente i loro documenti e scritture presso di essi



fino alla trattazione della causa; ed allora saranno esibiti alla Corte, e lasciati nella Registreria della medesima in originale o in copie autentiche.

Il Pubblico Ministero esibirà inoltre alla Corte il processo formato dal Magistrato *d'istruzione criminale*, e quello da lui compilato prima dell'atto di accusa.

138. L'accusato potrà avere copia di qualunque documento che si allegasse dal Pubblico Ministero, il quale dovrà fargliela consegnare colla maggiore sollecitudine.

L'accusato contemporaneamente alla presentazione della sua difesa o aggiunta di difesa, dovrà accompagnare, per essere rimessa al Pubblico Ministero, la copia di qualunque documento che da parte sua si allegasse.

CAPITOLO V.

Della discussione e del giudizio.

139. La Corte preferirà alle altre cause, quelle che riguardano accusati esistenti in deposito, secondo la gravità del misfatto e secondo l'epoca della loro detenzione; e dopo di queste, le altre rimanenti cause saranno discusse con l'ordine di anzianità della produzione dell'atto di accusa, menochè la Corte sopra buone e fondate ragioni, con atto apposito, non desse tra queste la preferenza a taluna.

140. Il Registratore della Corte dovrà preparare una lista di tutte le cause, che sono in istato di essere esaurite, aggiungendo giornalmente quelle che successivamente lo diverranno; e dovrà tenere esposta la detta lista nella sala di udienza, affinchè sia a cognizione di tutti: le cause saranno trattate secondo l'ordine nella lista segnato; salvo quanto viene provveduto nell'articolo precedente.

141. Le cause *di regola* si discutono in pubblico; salvi i casi in cui la Corte per oggetto di pubblica decenza stimasse che la causa sia discussa a porte chiuse. Vi saranno però sempre ammessi gli Avvocati ed Interventi in esercizio.



142. Nel giorno della discussione, tostochè la Corte ed il Pubblico Ministero hanno preso i loro posti, l'Usciere proclamerà che la Corte Criminale è aperta per procedere, ascoltare e giudicare sull'accusa prodotta contro di voi. *(l'accusato o gli accusati)*.

Quindi chiamerà uno per uno tutti gli accusati, affinchè si presentino alla sbarra.

143. Presentatosi l'accusato o gli accusati, il Registratore si alzerà, e dal suo posto leggerà l'atto di accusa; quindi il Presidente dirà all'accusato, o se sono più, ad uno per uno: *la Corte vi domanda se siete reo o innocente di quanto a voi s'impunta coll'accusa che vi fu letta.*

144. Se l'accusato risponde « sono innocente » il Registratore noterà la sua risposta, e si procederà alla discussione della causa.

145. Qualora poi l'accusato confessasse la sua reità, prima di registrarsi questa di lui confessione, il Presidente lo ammonirà che l'effetto di essa non sarà nè di alterare il giudizio, nè di attenuare la punizione, ma che egli dovrà subire la dovuta pena.

Se malgrado questa ammonizione l'accusato persiste a confessarsi reo, il Presidente ordinerà che la di lui risposta sia registrata. Questa confessione sarà sufficiente per la Corte a pronunziare il proprio giudizio, menochè si avesse ragionevole motivo di sospettare la non esistenza dell'ingenero, nel quale caso la Corte procederà a riconoscerlo; e trovandolo sufficientemente provato, farà la sua sentenza.

146. Se l'accusato si ostinasse a non rispondere alla interrogazione contenuta nell'art. 143, nè confessasse come nell'articolo precedente, la causa avrà il suo corso legale.

147. Il Pubblico Ministero aprirà la discussione, e parlerà o dal suo posto o innanzi alla Corte, spiegando in maniera succinta e precisa la natura del misfatto, e le prove che intende addurre; quindi esaminerà ad uno ad uno i suoi testimoni, e presenterà le altre prove, interponendo quelle osservazioni e riflessioni che riputasse



opportune; e concluderà col fissare ciò che intende di sostenere, e ciò che domanda.

148. Quando il Pubblico Ministero ha finito, il Presidente dirà all'accusato, o se sono più, al primo accusato. » « N. N. la Corte vi domanda che cosa volete addurre in vostra difesa, e v'invita di addurlo. » Allora l'accusato o il suo Avvocato sarà ascoltato. Il Presidente avvertirà il difensore di trattare la causa con lealtà e senza permettersi inutili digressioni.

Terminata la difesa, sarà in diritto il Pubblico Ministero di fare le sue osservazioni, senza però produrre nuove prove; e nella stessa maniera potrà replicare l'Avvocato dell'accusato; dopo ciò si chiude la discussione, in modo che l'Avvocato dell'accusato sia sempre l'ultimo a parlare.


149. I testimoni saranno esaminati con giuramento, in pubblico ed alla presenza dell'accusato, ma separatamente l'uno dall'altro; potendo riesaminarsi, e sottoporsi ad uno o più *confronti* per ordine della Corte sulle istanze del Pubblico Ministero, dell'accusato, o anche *ex officio*.

150. I testimoni saranno interrogati, per mezzo del Presidente, dal proponente e dalla Corte, e risponderanno a viva voce, senza potersi valere di alcuna carta nel fare le loro deposizioni; ma la Corte stessa impedirà ogni domanda impropria, inconcludente o suggestiva, e proteggerà i testimoni da qualunque ingiuria. Ogni decisione della Corte su tal proposito sarà definitiva.

Il testimone in nessun caso è tenuto di rispondere ad una interrogazione tendente ad incolpare se medesimo.

151. Oltre il proponente, anche l'altra parte, per mezzo del Presidente, potrà fare delle interrogazioni al testimone; ma la Corte avrà potere d'impedire quelle interrogazioni che riguardasse come non permesse o non necessarie.

152. Nessun testimone potrà partire dall'Isola prima della discussione della causa, senza l'assenso del Pubblico Ministero e della parte accusata.



39
153. In qualunque caso il testimone prima e dopo il suo esame non potrà essere presente all'ascolto della causa.

154. Se l'accusato o un testimone parlassero soltanto una lingua, che la Corte Criminale non intendesse, si destinerà un interprete, il quale dovrà essere idoneo come un testimone, e presterà giuramento di riferire con fedeltà le precise parole dell'accusato o del testimone.

Il Pubblico Ministero, l'accusato, o il testimone potranno per fondate ragioni ricusare la persona destinata per interprete, prima che dia il giuramento; la Corte Criminale deciderà all'istante sulla ricusa, e la sua decisione sarà definitiva.

155. Se nel corso della pubblica discussione si riconosca la necessità o la utilità di ascoltare qualche testimone non indicato nella lista del Pubblico Ministero o dell'accusato, o di osservare qualche documento non menzionato nel rispettivo loro catalogo; la Corte criminale potrà nella pubblica discussione far chiamare il testimone per sentire la sua deposizione, o farsi esibire il documento per esaminarlo: e ciò sarà fatto nello stesso giorno se fosse possibile, o in altro giorno determinato.

156. Similmente, se nel corso della pubblica discussione si scorga la necessità di un *esperimento di fatto* sul luogo del commesso reato, la Corte potrà ordinarlo; e sospesa la discussione, lo eseguirà coll'intervento del Pubblico Ministero, e dell'accusato.

157. Terminata la discussione nella maniera e colle forme sopraindicate, la Corte si ritirerà per deliberare a porte chiuse, esclusa ogni persona.

158. Il Presidente proporrà la quistione *di fatto* portata nell'atto di accusa, e separatamente ciascuna delle quistioni dipendenti dall'atto stesso, o risultate in discussione; risolta la quistione *di fatto*, passerà a proporre, se vi ha luogo, quella sull'*applicazione della pena*.

Ogni Giudice scioglierà la quistione sul fatto principale e sulle altre circostanze con una delle tre seguenti formole:

„ *consta che l'accusato abbia commesso ec;*



„ *consta che l' accusato non abbia commesso ec ;*
 „ *non consta a sufficienza che l' accusato abbia com-*
messo ec. ec.

Indi risolverà la quistione sull' applicazione della pena. La pluralità dei voti costituisce la decisione, che dovrà essere firmata da tutti i Giudici.

159. I Giudici risolveranno tutte le quistioni di *fatto* secondo il loro criterio morale.

160. Se il misfatto o i misfatti specificati nell' atto di accusa, o come negli articoli 166 e 167, venissero provati a soddisfazione della Corte, l' accusato sarà dichiarato reo, e condannato alla pena conveniente al suo reato, ed alle spese processuali.

Quando il misfatto o i misfatti specificatamente allegati nell' atto di accusa non venissero provati a soddisfazione della Corte, essa dovrà addurre per quale deficienza di prove non rimase soddisfatta.

Quando poi l' accusato facesse constare l' assoluta sua innocenza, in tal caso sarà posto in libertà.


161. La Corte al più tardi nei tre giorni successivi a quello in cui è terminata la discussione, redigerà la sua sentenza sulla base della decisione fatta giusta l' articolo 158, la quale verrà subito registrata, e firmata dai Giudici; e quindi sarà pubblicata dal Registratore a Corte aperta e sedente, e dopo che il Presidente avrà in modo analogo diretto un discorso all' accusato o agli accusati.

162. La decisione della Corte potrà essere impugnata con ricorso al Supremo Consiglio tanto dal Pubblico Ministero, come dall' accusato, entro il periodo determinato dalla legge.

163. Se la Corte decida colla formola *non consta a sufficienza che l' accusato abbia commesso ec. ec.*, ordinerà, a norma delle circostanze, o che sia posto in libertà assoluta l' accusato, o che sia messo in libertà sotto la sorveglianza della Polizia esecutiva per un periodo non maggiore di un anno.

In tal caso s' intenderà salvo il periodo pel reclamo come sopra.

164. Nel caso del precedente articolo il Procuratore



del Governo avvertirà il Giudice istruttore del seguito giudizio; e preverrà inoltre la Polizia esecutiva, qualora fosse stata ordinata la sorveglianza.

Il Giudice istruttore però non potrà sottoporre a nuova inquisizione la persona licenziata per mancanza di prove, se non quando vi concorressero le seguenti condizioni:

1. che l'azione penale non sia prescritta o abolita a termini di legge;

2. che le nuove prove non erano conosciute, durante la prima inquisizione;

3. che queste nuove prove sieno di tal natura che, rimanendo assodate, potrebbero realmente far constare, che la persona licenziata sia l'autore o il complice del commesso reato;

4. e che infine si tratti di reati, pei quali si possa esercitare l'azione penale senza bisogno d'istanza privata; o nel caso che questa fosse necessaria, il querelante insista per la punizione del colpevole.

Nel concorso delle suddette condizioni, il Giudice istruttore farà un motivato rapporto al Supremo Consiglio, il quale ordinerà, se vi ha luogo, che sia rinnovata la inquisizione.

165. In ogni caso dopo un giudizio, col quale l'accusato viene licenziato per mancanza di prove, non si potrà procedere a nuova inquisizione che per una sola volta.

166. Se l'accusato constasse reo, non però come fu raffigurato nell'atto di accusa, ma o con caratteri meno aggravanti, ovvero di un *delitto* o di una *contravvenzione*, la Corte dovrà dichiararlo colpevole come consta, e punirlo secondo la legge; ma il giudizio s'intenderà criminale, correzionale, o di polizia, secondo la qualità della pena, giusta l'art. 57 della *legge organica dell'Ordine giudiziario*.

167. Risultando l'accusato colpevole di un misfatto diverso da quello imputatogli, sarà sospeso il giudizio, e si procederà a nuova accusa; purché l'accusato non richiedesse di essere con quella discussione giudicato.



168. Le deposizioni dei testimoni prese dal Giudice istruttore, o dal Pubblico Ministero, o da altra Autorità competente, *di regola* non saranno lette alla Corte criminale; salvo il caso in cui il testimone fosse morto, o si trovasse fuori degli Stati Jonj nel giorno della discussione; e salvo il caso di medici, chirurghi, levatrici, esperti ed altri, che per causa del tempo non si risovvenissero delle circostanze da loro deposte, pei quali sarà permesso di leggere la prima deposizione; ed ove la confermino con giuramento, sarà ritenuta dalla Corte. Verrà registrata e calcolata ogni aggiunta o spiegazione.

Se un testimone non potesse conservare memoria di quanto ha deposto nel suo esame preliminare, o per la lunghezza del tempo, o per giustificati motivi di vecchiaja, o di sopravvenuta malattia, potrà chiedere che gli sia fatta lettura della di lui deposizione preliminare, e la Corte, secondo le circostanze, negherà o accorderà questa lettura.

Nel caso che gli venisse accordata, farà egli solo lettura del detto di lui esame, se sa leggere; diversamente sarà a lui solo letto dal Registratore della Corte. Dopo ciò sarà esaminato con giuramento innanzi la Corte criminale; ed avrà diritto tanto il Pubblico Ministero, come l' accusato d' interrogarlo.

169. Ne' giudizi criminali il Registratore terrà esatto processo verbale delle discussioni, esami, istanze e decisioni; questo processo verbale sarà scritto di seguito, e firmato dalla Corte.

170. Se dal complesso delle prove raccolte in discussione risultasse alla Corte che un testimone nella sua deposizione sia incorso in qualche grave prevaricazione, la Corte *ex officio*, o sull' istanza del Pubblico Ministero o dell' accusato, lo punirà immediatamente col primo al terzo grado di casa di correzione, secondo le circostanze.

Questo giudizio non è soggetto a verun ricorso.

Salvo ogni caso di falsa testimonianza, per la quale si procederà a termini di legge.

Non si può considerare in prevaricazione un testimone sol perchè abbia deposto in modo contrario a



quello di un altro testimone. La Corte in simili casi valuterà la veracità delle loro rispettive deposizioni.

171. Il Pubblico Ministero o l'accusato potranno impugnare la veracità di qualunque testimone, benchè il medesimo non fosse per legge incapace a deporre.

Nondimeno il testimone verrà sempre esaminato nelle forme ordinarie; e la Corte farà della di lui deposizione quel calcolo che sarà di ragione.

172. Dopo un giudizio criminale nessun privato potrà esigere che sieno esaminati i registri relativi; nè potrà averne copia senza permesso scritto della Corte.

173. Ogni giudizio criminale fisserà le spese processuali sopra i dati che saranno offerti dai rispettivi uffiziali; e determinerà se debbano essere supplite dalle parti, o restare a carico del Governo.

174. Dopo un giudizio che pone in libertà l'accusato o gli accusati, il Pubblico Ministero deve dichiarare per iscritto entro ventiquattro ore dalla pubblicazione della sentenza, se intenda reclamare innanzi il Supremo Consiglio di giustizia contro la sentenza o gli atti che la precedono; a questo effetto nell'atto stesso della pubblicazione sarà rimessa al Pubblico Ministero copia della sentenza.

Se entro il detto termine egli non presenta la sua dichiarazione, il giudizio avrà la esecuzione relativa.

175. Le disposizioni contenute negli articoli 126, 127, 149, 150, 154, 155, 156, 158, 168 e 169 saranno osservate sotto pena di nullità, per le forme nei medesimi prescritte.

CAPITOLO VI.

Del giudizio di falsità.

176. In tutti i giudizi di falsità di scrittura il documento attaccato di falso, subito che sarà stato prodotto, verrà numerato in tutte le pagine; sarà fatto un processo verbale circostanziato del suo stato materiale, e vi sarà designata la persona che l'ha prodotto.



Il processo verbale dovrà descrivere le cancellature, le aggiunte, le interlinee del documento, e tutte le altre circostanze che ne additano l'alterazione.

Tanto il documento attaccato di falso, quanto il processo verbale saranno sottoscritti ed in tutte le pagine contrassegnati dal Magistrato che istruisce il processo; e saranno anche sottoscritti e contrassegnati dalle parti in giudizio.

177. Quando un documento attaccato di falso si trova in deposito presso un pubblico Ufficio, o presso un particolare qualunque, il Magistrato suddetto ordinerà che sia presentato senza indugio nella sua Registreria.

Il depositario è tenuto, sotto pena di arresto personale, di presentarlo.

178. Il documento che il depositario esibisce, dovrà essere da lui numerato e contrassegnato in tutte le pagine. Il Registratore gli darà un certificato relativo, e farà in esso menzione che sia stato sottoscritto e contrassegnato.

179. Se l'atto attaccato di falso faccia parte di un registro in guisa da non poterne essere distaccato, potrà ordinarsi che si esibisca il registro intero.

180. I particolari che sono possessori di private scritture, potranno essere citati dal Magistrato per farne la consegna, o per addurre il motivo del loro rifiuto: nel caso che questo non sia ammesso, il Magistrato ordinerà che vi sieno astretti anche coll'arresto personale.

181. Qualora una scrittura privata prodotta in giudizio si volesse attaccare di falso, si dovrà intimare la parte che l'ha prodotta, affinchè dichiari nel periodo di otto giorni, se intenda fare uso di tale documento o se voglia desistere dal farne uso.

182. Nel caso dell'articolo precedente, se la parte dichiara di non volersi più servire del documento, il medesimo sarà rigettato dal processo; e non vi sarà più luogo a procedimento penale.

Questa dichiarazione non è più revocabile. Essa non produrrà effetto, che solamente per colui che la fa, e per coloro che hanno causa da lui.



Se la parte o non risponda fra gli otto giorni, o dichiarare che intende servirsi del documento, l'istruzione sulla falsità del medesimo sarà proseguita; nè la dichiarazione successiva del produttore di non volersene più servire produrrà alcun effetto.

183. Se una Corte, Magistrato, Giudice, o altra pubblica Autorità trovi in un processo o in altri atti alcuno indizio di falsità, o vi scopra prove contro chi l'ha commessa, sarà tenuta di trasmetterne gli atti all'Autorità competente, affinchè si proceda.

184. Se qualche atto autentico o pubblico registro sarà stato dichiarato falso in tutto o in parte, la Corte che avrà giudicato sulla falsità, ordinerà che sia ristabilito, cancellato, o riformato; e del tutto sarà fatto processo verbale.

Se l'atto sia stato estratto da un deposito, verrà, nel modo come è stato riformato, restituito al suo luogo; e ne sarà fatta menzione nel detto processo verbale.

185. Le scritture che dovranno servire di comparazione nelle cause di falsità, verranno numerate e sottoscritte dal Giudice, e dalle parti che sono presenti in giudizio.

Per carte di comparazione non si impiegheranno carte private, se non nel caso in cui non possa il Magistrato avere facilmente carte pubbliche, o tratte da pubblici archivj.

Si farà uso con preferenza delle carte che portano una data prossima a quella della scrittura impugnata.

186. Le perizie nei giudizi di falsità saranno fatte da Notaj, da Calligrafi e da altri periti a termini degli articoli 53 a 59.

187. Oltre i modi preveduti in questo Capitolo, le regole date pei reperti e per le visite domiciliari saranno tutte osservate nella ricerca e nella sorpresa delle false monete, e delle carte pubbliche false.

188. Il Giudice ne' processi di falsità potrà nel principio o nel corso della procedura chiamare le parti a contraddizione in sua presenza, quando creda potere quest'atto contribuire allo scoprimento della verità.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 45 ΠΛΑΤΑ



189. Ne' misfatti di falsa moneta l'istruzione dovrà essere sempre accompagnata da una verificazione delle monete attaccate di falso, fatta da persone perite.

190. Nel resto del procedimento pe' reati di falsità si procederà come per gli altri reati.

TITOLO III.

Del modo di procedere in contumacia contro gli imputati di misfatto.

191. In tutti i casi in cui l'autore di un misfatto non si presenti, o non venga arrestato, il Giudice istruttore procederà alla istruzione del processo; ma ordinerà all'imputato per mezzo di una proclamazione di presentarsi entro giorni venti, colla comminativa di procedersi in contumacia.

192. L'intimazione di questa proclamazione si farà nella forma seguente:

1. sarà pubblicata nel luogo dell'ultimo domicilio dell'imputato coll'affiggerne copia alla porta di sua abitazione, ed a quella della Chiesa più vicina:

2. verrà di più notificata a due de' più stretti congiunti dell'imputato, ed in mancanza di questi, a due de' suoi vicini, se ve ne fossero.

193. In caso che l'imputato fosse un vagabondo e senza domicilio certo, si affiggerà copia della suddetta proclamazione nei luoghi più frequentati della Città, ed alla porta della Chiesa più prossima al luogo ove fu commesso il misfatto.

194. Chiunque nel termine stabilito come sopra verrà ad allegare delle cause che impediscono all'imputato di presentarsi, potrà ottenere dal Giudice un secondo termine della durata che gli sembrerà conveniente.



Questo secondo termine potrà dal Giudice essere prolungato, qualora si dimostri che l'allegato impedimento non sia ancora cessato.

195. Se in questo frattempo l'imputato si presenta o viene arrestato, il Magistrato assumerà il suo costituito, e leggerà a sua intelligenza gli esami dei testimoni già assunti ed ogni altra prova ritratta.

196. Trascorso questo ultimo termine senza che l'imputato si presenti o sia preso, il Giudice istruttore, esaminato il processo, darà il suo avviso se l'imputato debba subire o pur no giudizio criminale. In questi casi verranno osservate le norme stabilite negli articoli 104 a 114.

197. Se venisse definitivamente deciso che l'imputato debba essere sottoposto ad accusa criminale, il Pubblico Ministero nel termine stabilito produrrà alla Corte criminale il relativo atto di accusa, che sarà esteso nelle forme prescritte contro gli imputati che sono presenti.

198. La Corte criminale intimato l'atto di accusa nei modi stabiliti dall'art. 192, attenderà che trascorrano tre mesi prima di dichiarare la contumacia dell'accusato; e la pubblicherà mediante una notificazione da intimarsi come sopra.

199. L'annotazione di contumacia produrrà i seguenti effetti:

1. ogni individuo della forza pubblica, ancorchè non sia portatore di un mandato di deposito o di arresto, può arrestare l'accusato contumace; e gli sarà data in premio dell'arresto una gratificazione non minore di Lire Sterline cinque;

2. l'accusato contumace sarà considerato come esule dal territorio di questi Stati, e loro dipendenze;

3. egli rimarrà sospeso dall'esercizio dei diritti civili, ed interdetto dalla facoltà di fare ogni atto legittimo col quale si possa contrarre obbligazioni.

Gli effetti suddetti cesseranno subito che il contumace diverrà presente al giudizio.

200. La parte privata dopo l'annotazione di contumacia dell'accusato può fare uso dell'azione civile per danni ed interessi presso i Giudici civili.



L'annotazione di contumacia degli accusati assenti costituisce un titolo indubitato della prova dell'*assenza*; ed il giudizio dei Tribunali civili relativamente ad accusati assenti sarà fatto nelle stesse forme che si praticano ne' giudizi degli *assenti*, escluse quelle che sono ordinate per la prova dell'*assenza*.

201. Otto giorni dopo la suddetta annotazione di contumacia verrà destinato un giorno di pubblica udienza per procedersi alla discussione della causa in contumacia.

202. Nel giorno destinato per la discussione la Corte criminale, inteso il Pubblico Ministero, ed esaminate le prove da esso offerte, procederà al giudizio nello stesso modo che si è disposto intorno agli accusati che sono presenti.

203. La sentenza di condanna sarà intimata a termini dell'art. 192; e trascorsi quindici giorni sarà eseguita mediante l'aggiunta della condanna nella precedente annotazione di contumacia.

Nelle condanne a pena di morte o ai lavori pubblici a vita la sentenza sarà eseguita a termini del *Codice penale* per quanto riguarda gli effetti civili.

204. Contro quelli che fossero fuggiti dopo che si presentarono o furono arrestati, si procederà come contro i contumaci; ma nessuno potrà domandare per essi alcuna dilazione.

205. Contro tutte le decisioni rese nel corso del giudizio contumaciale nessun altro può portare ricorso al Supremo Consiglio, tranne soltanto il Pubblico Ministero.

206. Il condannato in contumacia che si presentasse o che fosse arrestato, dovrà entro quarantotto ore dalla sua comparsa essere interrogato dal Pubblico Ministero.

207. Tutte le volte che il contumace pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto, e si procederà a nuovo giudizio nelle forme prescritte per gli accusati presenti.

Non avrà diritto il contumace di chiedere compenso per i danni ed interessi a lui cagionati per effetto del giudizio contumaciale; nè potrà attaccare gli effetti legali dell'annotazione di sua contumacia, e della condanna



in contumacia, qualunque sia l'esito del nuovo giudizio, ancorchè fosse di libertà assoluta.

208. Nel nuovo giudizio in contraddittorio saranno attendibili gli esami fatti davanti la Corte da tutti quei testimoni che non si potessero avere nella discussione per la loro morte o assenza, o che quantunque presenti nella discussione si asserissero in tutto o in parte immemori del fatto.

209. In nessun caso la contumacia di un accusato sospenderà o ritarderà di diritto la istruzione contro i suoi correi o complici presenti.

210. Le condanne in contumacia non produrranno la privazione dei dritti civili che dopo cinque anni successivi alla loro pubblicazione, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi.


211. Durante i cinque anni, i condannati in contumacia saranno privi dell'esercizio dei dritti civili sino a che non si presentino in giudizio, o non vengano nel corso di questo termine arrestati.

I loro beni saranno amministrati e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti.

212. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente fra cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà nulla *ipso jure*: l'accusato sarà restituito nell'integrità de' suoi dritti, e nuovamente giudicato.

La nuova sentenza che sarà profferita, quand'anche fosse conforme alla prima, non produrrà gli effetti che dal giorno della sua esecuzione.

213. Quando il condannato in contumacia siesi presentato o sia stato carcerato dopo i cinque anni, benchè con una nuova sentenza fosse assoluto, o condannato ad una pena la quale non produce privazione dei dritti civili, rientrerà nel godimento de' suoi dritti civili pel tempo avvenire, e dal giorno in cui sia comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà per lo passato gli effetti che aveva prodotti nell'intervallo decorso



50
dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della
di lui comparsa in giudizio. 214. Se il condannato in contumacia, muoja nel ter-
mine di grazia dei cinque anni, senza essersi presentato,
o senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato
morto nell'integrità dei suoi dritti. La sentenza contu-
maciale sarà annullata *ipso jure*, senza pregiudizio però
dell'azione della parte civile.


215. In nessun caso però la prescrizione della pena
restituirà il condannato nei suoi dritti civili pel tempo
avvenire.

216. Nei casi gravi e di difficile prova, nei quali l'au-
tore di un misfatto si tenesse occulto ad onta delle or-
dinarie perquisizioni della giustizia, il Giudice istruttore,
dopo avere ottenuto il permesso del Governo, ecciterà
per mezzo di una proclamazione tutti coloro che avessero
conoscenza dell'autore del misfatto o de' suoi complici, a
somministrare ogni lume e traccia per facilitare lo sco-
priamento del reo o dei rei; e prometterà anche quel
premio che il Governo trovasse conveniente di accordare
in simili circostanze.

217. Il premio sarà dovuto ai rivelatori, quando essi
abbiano esposta la verità, ed il giudizio definitivo avrà
dichiarato rei quelli da essi colpiti. Sarà il premio stesso
pagato dal Tesoro pubblico, tutto se i liquidati rei non
avessero beni, e parte di esso se i loro beni non fos-
sero sufficienti.

218. Nel caso però in cui i rivelatori non avessero
esposta la verità, e fosse da una sentenza definitiva di-
chiarata innocente la persona da essi incolpata, non solo
non potranno conseguire il premio; ma qualora si fos-
sero confessati per complici, sopra la loro confessione
saranno puniti secondo i gradi della loro complicità, e
la qualità del misfatto nel quale si confessarono impli-
cati.

219. Coloro che, non essendo complici, si prestarono
ad indicare i colpevoli per conseguire il premio offerto,
non lo conseguiranno, se non avranno esposta la verità,
e se quelli da essi incolpati fossero dichiarati innocenti.



o anche licenziati per deficienza di prove; salve le pene a cui potessero soggiacere, se fossero ricorsi alla calunnia.

220. Se il prevenuto avesse successivamente commesso altri misfatti mentre era assente, e, poi si presentasse volontariamente o venisse arrestato, dovrà subire altrettanti separati giudizi; quanti sieno i misfatti a lui imputati, purché quello che precede, non importasse la pena di morte.

ogni altra...

TITOLO IV.

Della procedura per giudizi dei delitti e delle contravvenzioni.

CAPITOLO I.

Della procedura per giudizio dei delitti.

221. Nel caso contemplato dall'articolo 23, quando sia rimasto definitivamente deciso, in conseguenza degli artt. precedenti nel Capitolo II. del Titolo, II, che il prevenuto debba essere spedito al Tribunale correzionale, il Giudice istruttore trasmetterà al medesimo i documenti relativi senza verun ritardo, affinché si proceda al giudizio contro del prevenuto.

222. Il Tribunale correzionale giudicherà tutti i delitti sulla domanda della parte privata, o del Pubblico Ministero, a cui si dovrà sempre dare notizia del processo spedito dal Giudice istruttore.

223. Nei delitti che non possono essere puniti senza istanza di parte privata, come per l'articolo 35, la sola istanza del Pubblico Ministero non è sufficiente a promuovere il giudizio.

224. Nei delitti il Tribunale correzionale o di ufficio allorché vi sia rimozione della querela come per l'art. 33, o a richiesta del Pubblico Ministero, o della sola



parte privata, farà citare l'imputato e le persone civilmente responsabili, affinché compariscano innanzi ad esso nel giorno determinato dalla citazione, per trattarsi la causa.

225. È lecito alla parte che abbia prodotto la sua querela, di potere proseguire d'asse, e senza l'intervento del Ministero Pubblico, la sua azione; ma dovrà sempre darne notizia al Procuratore del Governo.

226. Se l'accusato non fosse dichiarato colpevole, il querelante sarà condannato alle spese del giudizio. Se poi dal querelante fosse stata seguita la querela, il Tribunale correzionale potrà pure condannarlo ai danni ed interessi verso la persona da lui accusata, quando nella sua prudenza lo trovasse giusto.

227. Nel caso in cui la parte privata non voglia proseguire la querela avanzata, il Pubblico Ministero, qualora si trattasse di soggetto in cui non si esige la istanza della parte privata, prenderà in esame l'affare; e trovando che vi sieno motivi sufficienti per proseguire la querela, procederà presso il Tribunale correzionale, e domanderà che abbia luogo il giudizio relativo.

Nel caso opposto, dietro breve informazione e sulla di lui istanza, la querela potrà essere rigettata dal Tribunale correzionale o dichiarata non procedibile; ed in pari tempo la detta parte privata potrà essere condannata a soddisfare le spese giudiziarie fino a quel punto occorse.

228. Quando il Tribunale correzionale non si unifor- masse alla opinione del Pubblico Ministero per dichiarare improcedibile la querela, dovrà il Pubblico Ministero procedere all'esaurimento dell'argomento.

229. Se il Pubblico Ministero stimasse di proseguire la querela, o fosse per sentenza del Tribunale correzionale tenuto a seguirla, non vi sarà luogo all'indennizzazione delle spese giudiziarie, qualunque possa essere l'esito finale del giudizio; ma tali spese resteranno a carico del Tesoro pubblico.

230. Anche nel caso in cui taluno denunciasse semplicemente il fatto accaduto a lui o ad altri, rimettendosi alla giustizia e rinunciando per la sua parte ad ogni



diritto di farne istanza, il Pubblico Ministero dovrà procedere contro il prevenuto.

Anche in questo caso, se l'imputato non venisse giudicato colpevole, avrà luogo il disposto dell'articolo 226.

Allorché il querelante abbia rimossa la sua querela, il Pubblico Ministero dovrà procedere, perchè nasca il giudizio; salve le disposizioni contenute negli art. 34 e 35; ma nel caso in cui l'imputato non fosse giudicato colpevole, le spese cadranno a carico di chi avesse rimossa la querela già avanzata.

231. L'atto di citazione giusta l'articolo 224 deve contenere

1. l'istanza del Pubblico Ministero, o della parte nel caso in cui vi sia e voglia agire, ed il soggetto dell'imputazione;
2. la nota dei testimoni a carico;
3. l'enunciazione de' documenti che sostengono l'accusa, se ve ne sono;
4. la destinazione del giorno in cui l'imputato deve comparire;
5. l'avvertimento ch'egli può osservare nel corso del termine legale tutti gli atti e documenti, e presentare tutte le prove in sua discolpa.

Di tale citazione gli verrà lasciata copia. Di tale citazione gli verrà lasciata copia.

232. Vi sarà un termine non eccedente i giorni dieci se l'imputato abita nella Città o nei borghi, e di giorni venti se abita in campagna, fra l'atto di citazione e l'apertura della discussione; salvo quanto è disposto dall'art. 279 del *Codice di procedura, pei giudizi civili*.

233. Quando l'imputato è fuori dell'Isola, o impedito a presentarsi o ad esibire le sue prove in giudizio, sopra dimanda dell'imputato medesimo o di un suo congiunto o amico, intesa la parte privata ed il Pubblico Ministero come nell'articolo 194, può il Tribunale, correzionale accordargli un'altra dilazione.

234. Se la dilazione sarà maggiore di venti giorni, ed i testimoni non sono stati ancora intesi, il Giudice, affinchè le prove non si disperdano, può assumerli, ma sempre alla presenza dell'imputato o di chi lo rappresenta.



In questo caso l'imputato non può essere giudicato che sopra nuova citazione.

235. Almeno ventiquattro ore prima che scada il termine, l'imputato dovrà presentare la nota dei suoi testimoni ed i documenti che avesse a sua discolta. Questi saranno intimati all'offeso, ed in mancanza di esso, al Pubblico Ministero.

236. Se le prove presentate dall'accusato mostrino il bisogno di un termine maggiore per essere esaminate in pubblica discussione, o se il Tribunale correzionale troverà convenevole di procedere prima della pubblica discussione ad un esperimento di fatto; in ciascuno di questi casi egli potrà prorogare il giorno della discussione.

237. Se l'imputato presente non sia assistito da un difensore e lo richiegga, il Tribunale sotto sua responsabilità, ed a pena di nullità del suo giudizio, glielo destinerà di ufficio almeno tre giorni prima della discussione.

La disposizione dell'art. 128 è applicabile anche alle sentenze correzionali.

238. Nel giorno stabilito si procederà alla discussione della causa, e sempre coll'intervento del Pubblico Ministero.

La discussione si farà in udienza pubblica sotto pena di nullità; salvo il disposto dell'art. 141.

239. Se l'imputato è in deposito, sarà condotto innanzi al Tribunale per assistere alla pubblica discussione.


Se non è in deposito, e debitamente citato non comparisse, si procederà in sua contumacia.

240. Se non comparisse la parte offesa, non è necessario di sospendere il giudizio ed attendere l'intervento di essa.

241. Aperta la pubblica discussione, il Registratore darà lettura del rapporto della querela o denuncia, che ha dato principio al procedimento, e della citazione.

242. In seguito il Tribunale procederà all'interrogatorio dell'imputato se è presente; e se egli fosse stato precedentemente interrogato, farà dare lettura dal suo primo interrogatorio.

243. Dopo ciò devono proporsi tutte le eccezioni di



fatto e di diritto, e le eccezioni a' testimoni. Queste eccezioni devono per la loro ammissibilità discutersi nell'udienza prima di ogni altro esame sul merito della causa.

Il giudizio sulle eccezioni seguirà l'norma contenuta nel Capitolo II del Titolo X.

Non proposte in questo tempo, non si potranno più allegare, meno che non riguardino l'incompetenza del Tribunale per ragione di materia.

244. Il Tribunale, inteso il Pubblico Ministero e le parti, delibererà sopra tali eccezioni.

245. Ogni specie di gravame sopra queste deliberazioni sarà cumulado al gravame, se compete, contro la sentenza definitiva.

246. Le disposizioni degli articoli 132 a 173 sono comuni alle cause correzionali.

247. Discussa la causa con l'ascolto del Pubblico Ministero, della parte querelante se vi fosse, e dell'imputato o de' suoi difensori, il Tribunale si ritirerà, esclusa ogni altra persona, per deliberare. Esso può farsi assistere dal Registratore se lo troverà convenevole. La sentenza si pubblicherà dal Tribunale o immediatamente, o nei due giorni successivi.

248. La sentenza sarà distinta, a pena di nullità, in due questioni, la prima di fatto e la seconda di diritto.

La formola sarà quella stessa, che si trova stabilita per le cause criminali.

249. Se dalla discussione risulta che il fatto contiene una contravvenzione, il Tribunale pronunzierà sulla medesima.

250. Ogni sentenza che pronunzierà una pena contro l'imputato, lo condannerà ben anche alle spese del giudizio. Le spese potranno essere liquidate nella stessa sentenza, o potranno esserlo anche in seguito dallo stesso Tribunale.

251. La sentenza sarà eseguita dal Tribunale a richiesta del Pubblico Ministero, del querelante, o dell'imputato assoluto; ciascuno in ciò che lo concerne.

252. Ove il Tribunale correzionale in discussione scor-



gesse; che il fatto costituisca o possa costituire un *misfatto*, sospenderà ogni ulteriore sua ingerenza, e rimetterà il processo al Giudice istruttore; dovendo rimanere fermi e validi gli atti fino a quel momento esauriti.

253. Sono comuni alla procedura pei giudizi dei delitti le disposizioni contenute negli articoli 115 a 120; e 191 a 220; salvo quanto si dispone negli articoli seguenti.

254. Per provvedere alla proposta della *coartata* da parte di qualsiasi persona accusata di delitto, il Magistrato istruttore sarà nel dovere, subito che avrà ricevuto dalla Polizia esecutiva la denuncia, la querela o il rapporto, di spiegare chiaramente all'accusato il fatto a lui imputato, colle circostanze di tempo e di luogo che vi si possono riferire, invitandolo a dichiarare s'esso voglia proporre in sua difesa una *coartata*; e ciò nel caso in cui l'imputato stesso non fosse stato sottoposto ad interrogatorio dall'Ispettore di Polizia esecutiva.

255. Se l'accusato risponda affermativamente, il Magistrato istruttore assumerà tosto per iscritto il di lui costituito colle particolarità richieste dall'articolo 115, e lo farà quindi passare in luogo di deposito, dandone avviso alla Polizia esecutiva per l'effetto contemplato dall'art. 117; e rimetterà senza ritardo l'affare al Tribunale correzionale, che procederà ad esaurirlo preferibilmente ad ogni altro.

Se l'accusato risponda negativamente, la sua dichiarazione sarà scritta, letta al medesimo, e da lui firmata se sappia scrivere, per essere rimessa al Tribunale correzionale.

256. Tutto ciò che non è specialmente preveduto nel presente Capitolo, sarà regolato colle norme stabilite pei giudizi dei misfatti.

CAPITOLO II.

Della procedura pei giudizi delle contravvenzioni.

257. Il Magistrato di polizia giudiziaria appena che avrà ricevuto dal Magistrato istruttore i documenti co-



me per l'articolo 23; esaminerà ogni querela; denunzia o rapporto; farà citare, le parti ed i testimoni a giorno determinato; sentirà verbalmente il ricorrente ed i suoi testimoni; l'imputato e le sue giustificazioni; e discuterà sommariamente ogni altra prova.

258. Se l'accusato si difende col mezzo di testimoni o documenti, e non sia possibile far comparire i testimoni ed avere i documenti subito, o sarà rimesso l'affare ad altro giorno determinato; ed in tal caso il Magistrato di polizia giudiziaria farà notare i nomi dei testimoni; li farà citare come nell'articolo antecedente per quel giorno che avrà fissato, ed in cui pronunzierà anche il suo giudizio; salve le disposizioni contenute negli articoli 32 a 39.

259. Nei casi contemplati dai due precedenti articoli non vi saranno atti scritti; ma il tutto verrà notato in succinto nel protocollo, che si dovrà tenere appositamente per tale oggetto.

260. Il protocollo conterrà in colonne:

1. il numero progressivo;

2. il giorno, mese, ed anno della querela, denunzia o rapporto;

3. il nome, il cognome, la paternità, la condizione, ed il domicilio del ricorrente, e dell'imputato;

4. il soggetto del ricorso;

5. le risultanze del medesimo;

6. le risultanze della difesa;

7. le rimessioni;

8. il giudizio;

9. e le osservazioni;

261. Se il Magistrato di polizia giudiziaria in discussione scorgesse che il fatto costituisca o possa costituire un delitto o un misfatto; sospenderà ogni ulteriore sua ingerenza, e procederà giusta la legge per assienrare subito l'ingenero; e poscia rimetterà il tutto al Magistrato d'istruzione criminale.

262. Il Magistrato di polizia giudiziaria dovrà pronunziare il suo giudizio subito dopo che la discussione è terminata, o al più tardi nel giorno successivo.



263. Sono comuni ai giudizj per le contravvenzioni gli articoli 115 a 120, 133 a 136, 149 a 160, e l'art. 173.

264. Tutto ciò che non è specialmente contemplato in questo Capitolo, sarà regolato colle norme stabilite pei giudizj correzionali.

TITOLO V.

Del modo di ottenere nei giudizj criminali e nei correzionali gli esami di testimoni, che si trovano in paese straniero.

265. Se il Pubblico Ministero, o l'accusato, o il querelante, propongano nelle liste rispettive un testimone, il quale dimori in paese straniero, sia suddito Jonio, sia suddito di altra Potenza, si procederà come siegue.

266. La Corte o Tribunale competente dovrà, intese le parti, o, dopo averle citate, anche in loro contumacia, decidere preliminarmente sulla essenzialità del proposto testimone; e trovando che sia essenziale, ordinerà che le parti avversarie al proponente esibiscano nel periodo che la Corte o Tribunale destinerà, un foglio contenente quelle interrogazioni che volessero far dirigerel al testimone da esaminarsi, in relazione alle continenze stabilite dal proponente. Questo foglio verrà subito intimato all'altra parte, la quale avrà il diritto di farvi le sue osservazioni nel periodo di ore ventiquattro.

267. Insorgendo controversia sulle dette interrogazioni, la Corte o il Tribunale deciderà senza verun ritardo quello che sarà di ragione.

268. Esauriti tali atti, resterà sospesa la discussione della causa, e la Corte o il Tribunale procederà in modo consimile a quello che si trova indicato nell'art. 449 del Codice di procedura per giudizj civili.

L'articolo 450 del detto Codice sarà similmente applicabile nei casi surriferiti.



TITOLO VI.

Della istruzione delle prove nei misfatti o delitti dei pubblici funzionarj dell'ordine amministrativo e giudiziario contemplati dal Capitolo VI della Costituzione.

269. Per la istruzione delle prove nei casi di misfatti o delitti dei pubblici funzionarj contemplati dal Capitolo VI della Costituzione, il Prestantissimo SENATO potrà delegare il Procuratore Generale o il Magistrato d'istruzione criminale.


Nel primo caso il Procuratore Generale esaurito ogni procedimento spedirà tutto il processo col suo *Atto opinativo* al Prestantissimo SENATO, il quale deciderà se l'imputato debba, o pur no, essere sottoposto a giudizio; e nell'affermativa il Procuratore Generale produrrà il relativo atto di accusa.

Nel secondo caso poi la istruzione avrà luogo nei modi ordinarj.

TITOLO VII.

Dei giudizi pei misfatti o delitti nei casi contemplati dal precedente Titolo VI.

270. Le disposizioni contenute nei Capitoli IV e V del Titolo II di questo Codice saranno similmente os-



servate presso il Supremo Consiglio quando procederà a giudicare i misfatti o delitti dei funzionarj pubblici dell'ordine amministrativo o giudiziario contemplati dalla Costituzione.

TITOLO VIII.

Dei rimedj contro i giudizj.

CAPITOLO I.

Della revisione delle sentenze dei Magistrati di polizia giudiziaria.


271. Nei casi contemplati dal n.º 2 dell'articolo 20 della *legge organica dell'Ordine giudiziario*, le sentenze dei Magistrati di polizia giudiziaria potranno portarsi alla *revisione* del Presidente dell'Isola rispettiva nel seguente modo.

272. La parte che intende impugnare la sentenza, dovrà, nel termine dei tre giorni successivi a quello della intimazione ricevuta ad istanza dell'avversario, produrre la sua petizione nella Registreria del Magistrato di polizia giudiziaria coi documenti relativi, se ve ne fossero, tranne i processi verbali ed ogni altro atto del Giudice, e con altrettante copie della petizione per quante saranno le persone che si dovranno intimare.

273. Il Registratore entro due giorni farà intimare alle parti avversarie la petizione del reclamante.

274. Le parti intimate potranno rispondere nei due giorni successivi a quello della intimazione, nella forma indicata coll'art. 272.

275. Esauriti questi procedimenti, non si potrà dar luogo a verun altro atteggio: ed il Magistrato di *polizia giudiziaria* immediatamente dopo che si è presentata la risposta, o è spirato il termine per presentarla, spedirà al Presidente la petizione, la risposta, e i do-



documenti delle parti o del processo o di qualsiasi altra forma. Il Presidente esaminerà l'affare in privata seduta e fra due giorni al più tardi dopo la ricezione delle carte pronunzierà il suo giudizio.

Egli non terrà verun conto dei documenti che non ebbero corso nel precedente giudizio, e che le parti avessero uniti alla rispettiva petizione o risposta.

277. Il Presidente, sia che confermi la sentenza impugnata, sia che la modifichi o la rescinda, dovrà in ogni caso redigere un motivato giudizio.

278. Quando il Presidente confermasse la sentenza impugnata, ne spedisca subito una copia autentica al Magistrato di polizia giudiziaria, e gli invierà il suo processo originale.

Il detto Magistrato farà senza ritardo intimare a tutte le parti in causa la surriferita sentenza di conferma.

279. Quando poi il Presidente modificasse o rescindesse la impugnata sentenza, ne farà subito dare intima- zione a tutte le parti in causa, e rimetterà gli atti al Magistrate di polizia giudiziaria, il quale farà eseguire la sentenza in ciò che lo riguarda.

CAPITOLO II


Dei ricorsi del Supremo Consiglio sopra ricorso per revisione o per cassazione.

280. Ha diritto al ricorso per cassazione o per revisione.

1. l'accusato o il suo difensore;
2. il Pubblico Ministero.

281. I ricorsi per cassazione o per revisione, nei casi e modi stabiliti dalla legge organica dell'Ordine giudiziario, saranno prodotti al Presidente dell'Isola, rispettiva coi documenti e colla traduzione dei medesimi.

Al ricorso si unirà il corrispondente catalogo, pel quale saranno osservate le norme stabilite per i ricorsi in materia civile.



Il ricorrente dovrà contemporaneamente presentare altrettante copie del ricorso e del catalogo, per quante sono le parti avversarie.

282. Il termine per produrre i suddetti ricorsi sarà di giorni dieci per le sentenze *criminali*, di giorni sei per le *correzionali*, e di giorni quattro per quelle di *polizia*, a contare dal giorno successivo a quello della intimazione che in ogni caso dovrà esserne fatta a tutte le parti in causa. Questa intimazione verrà eseguita a cura dei Registratori o Deputati Registratori rispettivi, dopo la pubblicazione delle suddette sentenze, per mezzo degli *avvertimenti* stampati e secondo le norme fissate per i giudizi civili.

Nondimeno nei casi di ricorso per *revisione* contro sentenze *correzionali*, il periodo dei sei giorni rimarrà sospeso colla domanda dell'accusato per ottenere il suo certificato; e riprenderà il suo corso dal giorno in cui questo gli è stato rilasciato.

Il Registratore o Deputato Registratore farà intimare entro due giorni il ricorso col catalogo all'altra parte.

283. Tutte le parti intimate potranno rispondere negli stessi termini indicati rispettivamente per le diverse sentenze nell'articolo precedente, e nella forma stabilita coll'articolo 281.

Le copie delle risposte e dei relativi cataloghi saranno entro tre giorni intimate al ricorrente a cura del Registratore o Deputato Registratore.

284. Esauriti questi procedimenti, non si potrà dar luogo a verun altro atteggio, nè ad aggiunte di reclami o di risposte.

285. Se la condanna fosse di morte, il difensore dovrà sempre produrre il ricorso per *revisione*, e se vi ha luogo, anche quello per *cassazione*, nel termine legale, non ostante che il condannato non volesse avanzarlo.

286. Quando trattasi di una causa individua, il ricorso di uno dei condannati, nel caso che fosse sospensivo per legge, sospenderà di diritto la esecuzione che riguarda gli altri correi o complici.



287. Il Presidente spedirà senza ritardo il processo al Supremo Consiglio, il quale esaminerà l'affare a termini della *legge organica dell'Ordine giudiziario*; e pronunzierà la relativa decisione nel periodo di dieci giorni dopo l'esame fattone col suo ordine di anzianità.

Questa decisione verrà pubblicata nella prima udienza; ma però senza attendere questa formalità ne verrà spedita una copia autentica con ogni sollecitudine al Giudice o alla Corte per la sua intimazione a tutte le parti in causa.

Le decisioni del Supremo Consiglio, eccettuati i semplici *atti di rigetto*, verranno stampate e trasmesse a tutti i Magistrati, Tribunali e Corti, ai Procuratori del Governo, ed al Procurator Generale.

I Registratori e Deputati Registratori delle suddette Autorità noteranno, nel margine delle rispettive sentenze annullate, la data delle decisioni del Supremo Consiglio, e faranno menzione dell'annullamento relativo.

288. Nelle materie penali il Supremo Consiglio potrà elevare *ex officio* ogni mezzo di nullità non opposto dal ricorrente.

289. Quando il Supremo Consiglio osserverà, che il ricorso sia stato prodotto fuori del termine legale, o da persona che non ne aveva il diritto, o contro un giudizio che non poteva impugnarsi con questo rimedio, dichiarerà il ricorso *inammissibile* senza entrare in altri esami.

Non terrà poi verun conto delle risposte prodotte fuori del detto termine; e così pure dei documenti che non avessero avuto corso nella stessa causa davanti agli altri Fori.

290. Se il condannato che ha prodotto ricorso, morisse prima della decisione del Supremo Consiglio, questa si dovrà ciò non ostante pronunziare, affinché il ricorso sia giudicato soltanto per ogni effetto relativo all'azione civile.



CAPITOLO III.

Disposizioni comuni.

291. I rispettivi Registratori e Deputati Registratori per ogni ritardo imputabile a loro negligenza nei casi contemplati dagli art. 273, 274, 275, 282, e 283, saranno soggetti, oltre l'azione civile, alla perdita di due mesi di stipendio nelle materie *criminali*, e di un mese in quelle *correzionali* o di *polizia*; salvo ogni reato preveduto dalla legge.

292. Il Supremo Consiglio verificherà in primo luogo, se i termini contemplati nei suddetti articoli sieno stati esattamente osservati; e ne farà sempre espressa menzione nei suoi giudizi.

In caso di mancanza da parte de' suddetti Registratori e Deputati Registratori applicherà in egual tempo la multa surriferita.

Questa multa andrà a beneficio della parte civile, e se non ve ne fosse, a beneficio del Pubblico Tesoro, quando sia rigettato il ricorso interposto dal condannato; ed a profitto del condannato, quando resti ammesso il suo ricorso.

TITOLO IX.

Della revisione che il Supremo Consiglio deve fare ex officio delle condanne a pena di morte, o a quella dei lavori pubblici a vita.

293. Le Corti criminali dovranno con ogni attenzione verificare, se da parte dei condannati a morte o ai lavori pubblici a vita, o dai loro difensori sia stato prodotto, nel termine stabilito dalla legge, ricorso per *revisione* o per *cassazione* al Supremo Consiglio.



Nel caso che non sia stato prodotto alcun ricorso, la Corte criminale nel giorno successivo a quello in cui sarà spirato il periodo legale, quand' anche fosse *festivo* o *seriale*, spedirà al Supremo Consiglio il processo del Giudice istruttore, quello del Pubblico Ministero ed il processo compilato nella pubblica discussione.

294. Il Supremo Consiglio, a termini dell' art. 91 della *legge organica dell'Ordine giudiziario*, nello stesso giorno in cui riceverà le carte o nel giorno successivo esaminerà *ex officio* i documenti; e nel termine di sei giorni al più tardi emetterà quel giudizio che sarà di ragione.

Copia di questo giudizio verrà subito spedita alla rispettiva Corte criminale, affinché sia senza ritardo intimato a tutte le parti in causa; e sarà anche pubblicato nella prima udienza del Supremo Consiglio.

TITOLO X.

Di alcune procedure particolari, e degli oggetti comuni a tutti i giudizi penali.

CAPITOLO I.

Dei monitorj.

295. Nei *misfatti* di grave natura e difficili a provarsi nei modi in cui saranno stati commessi, il Giudice d'istruzione criminale e la Corte criminale; sia *ex officio*, sia sulla richiesta delle parti interessate o del Pubblico Ministero, potranno domandare alla competente Autorità ecclesiastica o al relativo Ministro di religione che sia promulgato un *monitorio*.

Lo stesso diritto avrà pure il Pubblico Ministero quando procede per la istruzione delle prove a termini degli articoli 111 e 112.



Questa misura però potrà essere proposta ed adottata soltanto nel corso dei periodi fissati nei rispettivi procedimenti delle suddette Autorità giudiziarie, o per la difesa degli accusati.

In tali casi saranno osservate le regole stabilite negli articoli 301 a 305 del *Codice di procedura nei giudizi civili*.

CAPITOLO II.

Della incapacità dei Giudici e dei testimoni.

296. Nei giudizi penali i Giudici saranno soggetti alle stesse incapacità stabilite negli art. 293 a 299 del *Codice di procedura nei giudizi civili*.

297. Sono assolutamente incapaci di fare testimonianza nei giudizi penali i dementi e gli imbecilli, il marito e la moglie, gli ascendenti e i discendenti, il fratello e la sorella, della persona accusata.

298. Sono parimenti incapaci di fare testimonianza coloro che non hanno compiuto gli anni dodici, purchè dopo un idoneo esame non si fosse persuaso il Giudice che essi abbiano una idea sufficiente della natura del giuramento. Il Giudice però quando lo stimi opportuno, potrà esaminarli senza deferire ad essi il giuramento.

299. E' parimenti incapace di fare testimonianza il querelante; ma egli potrà essere esaminato innanzi alla Corte, al Tribunale, o Magistrato giudicante, che valuterà la sua deposizione, secondo la natura e le circostanze del fatto, e secondo il carattere della persona.

Alla medesima condizione s'intenderanno il marito, e la moglie, gli ascendenti e i discendenti, il fratello e la sorella, ed il primo cugino del querelante.

300. Ogni altra eccezione non toglie al testimone la facoltà di deporre in un giudizio penale; ma entra soltanto nel calcolo che deve farsi della credibilità della sua deposizione.

301. Nel calcolo che dovrà fare il Giudice della cre-



dibilità dei testimoni, avrà sempre riguardo alla età de' medesimi, ai gradi di parentela, all'amicizia o inimicizia esistente fra il testimone e la parte, all'interesse, alla riputazione e condizione del testimone.

302. Possono esaminarsi come testimoni, ed anche sotto giuramento, coloro che per un premio rivelassero il reo o i rei; ma il Giudice in tal caso valuterà la loro credibilità, avendo sempre in vista l'interesse che possono avere di guadagnare il premio loro offerto, e quanto altro risultasse e fosse calcolabile circa la loro credibilità.

303. Possono parimenti esaminarsi come testimoni, ed anche sotto giuramento, i complici che rivelassero gli autori principali e quegli altri che in qualunque modo partecipato avessero nel reato, purchè non fossero compresi nell'atto di accusa; ma il Giudice nel valutare la loro credibilità, farà riflesso al reato da loro confessato, all'interesse che hanno di vedere punito l'accusato o gli accusati da essi, alla speranza della impunità, all'oggetto di sottrarsi dalla vendetta, e di meritare il premio se anche questo fosse a loro accordato.

CAPITOLO III.

Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni funzionarj pubblici.

304. Niun grado esonera le persone costituite in dignità ed in carica dal prestare la loro testimonianza nei giudizj penali.

Godono bensì del privilegio di prestarla in una forma particolare le persone indicate nel seguente articolo, e nei casi e modi nello stesso dichiarati.

305. Sua Eccellenza il LORD ALTO COMMISSIONARIO, Sua Altezza il Presidente del Prestantissimo SENATO, il Prestantissimo Presidente del Supremo Consiglio di giustizia, i Prestantissimi Senatori, i Prestantissimi Membri del Supremo Consiglio di giustizia, il Prestantissimo Presidente dell'Assemblea legislativa, i Residenti ed i Reg-



684
ΑΥΕΩ
ΤΟΥ
ΚΟΥΡΑΙΑ

genti delle rispettive isole, gli Arcivescovi ed i Vescovi, saranno esaminati dal Giudice istruttore; ma dovrà esso trasferirsi nelle loro abitazioni per assumerne le giurate deposizioni, presenti sempre l'imputato ed il ricorrente, o, in mancanza di questo, il Pubblico Ministero; non comparendo i medesimi, l'esame sarà fatto in loro contumacia.

306. Nella pubblica discussione però innanzi la Corte criminale, il Tribunale correzionale, o il Magistrato di polizia giudiziaria, dovranno comparire personalmente per essere esaminati nella forma ordinaria; ma invece della citazione sarà ad essi diretto un invito con apposito ufficio, nel quale verrà indicato il luogo, l'ora ed il soggetto; sempre conservando per essi i riguardi dovuti al loro rango.


307. Nel caso in cui alcuna delle suddette persone risiedesse fuori dell'Isola, ove si dee instruire il processo, e non potesse distaccarsi dalla medesima senza speciale permesso, sarà per mezzo di una *requisitoriale* richiesto il Giudice istruttore del luogo in cui risiede il testimone, ad assumere la di lui deposizione, osservando le forme del precedente articolo.

308. Pei detti funzionarj e per tutti gli altri che non possono abbandonare la loro residenza senza uno speciale permesso, e che debbono prestare la loro orale testimonianza, la Corte criminale, il Tribunale correzionale o il Magistrato di polizia giudiziaria con apposito ufficio si dirigeranno all'Autorità da cui rispettivamente dipendono, affinchè abbia luogo la loro comparsa.

CAPITOLO IV.

Del procedimento in caso di distruzione o involamento di qualche atto relativo a materie penali.

309. Quando per effetto d'incendio, d'inondazione o di qualunque altra causa, qualche processo, sentenza o scrittura in materia penale fosse stata distrutta o involata, o si fosse in altro modo smarrita, si procederà come segue.



310. Se esiste copia legale delle indicate carte, la copia verrà considerata come originale, e sarà posta in suo luogo.

A questo effetto ogni ufficiale pubblico, o qualunque depositario di tale copia legale, è tenuto di rimetterla alla Registreria della Corte criminale, del Tribunale correzionale, o del Magistrato di polizia giudiziaria, come pure alla Segreteria del Supremo Consiglio, sull'ordine rispettivo che dalle suddette Autorità ne verrà dato.

Quest'ordine scioglierà il depositario da ogni obbligazione verso coloro che avessero interessi relativi a queste carte.

I particolari possono essere astretti a siffatta esibizione anche con arresto personale: essi però avranno diritto di farsene rilasciare una copia verificata senza spese.

311. Quando in materia penale non esisterà copia legale della carta distrutta, involata o smarrita, verrà supplita per mezzo di testimonianze o di altri atti che ne assicurino la esistenza precedente; e l'istruzione si riprenderà dal punto in cui comincia la mancanza.

CAPITOLO V.

Della esecuzione dei giudizi penali.

312. Ogni giudizio penale, quando si sarà reso definitivo, verrà spedito in copia autentica dalle Corti Criminali, dai Tribunali correzionali e dai Magistrati di Polizia giudiziaria, che lo avranno profferito, all'Ispettore di Polizia esecutiva con un apposito mandato per la sua relativa esecuzione; ed il detto Ispettore lo farà senza ritardo eseguire.

Nondimeno nessuna sentenza di morte sarà eseguita senza l'ordine del Prestantissimo SENATO, a cui la Corte che l'avrà emessa, e quella che l'avrà confermata, sono tenute di farne subito rapporto.

313. Dopo la sentenza l'Autorità giudiziaria non ha più alcuna giurisdizione sul condannato; ma egli è posto sotto la diretta ed esclusiva dipendenza del Governo, che provvederà all'esecuzione del giudicato penale mediante il ministero della Polizia esecutiva.



Non potrà però essere in verun modo inasprita o aumentata la pena del condannato; nè diminuita o alleviata se non per un atto di *grazia*.

314. In conseguenza del precedente articolo il carceriere non potrà traslocare il condannato se non dietro un mandato della Polizia esecutiva, che sarà conservato a sua garentia; ed un pari mandato giustificherà ogni movimento nelle carceri; salvi i provvedimenti contenuti nelle disposizioni dei relativi Atti del PARLAMENTO.

315. Gli oggetti che pervengono in potere della giustizia penale, se sono d'ignoto padrone, saranno venduti all'asta pubblica dieci giorni dopo il definitivo giudizio.

316. Il prezzo che si ritrae dalla vendita, sarà versato nella Cassa di giustizia.

317. Se i padroni di tali effetti compariscano a ricercarli prima della vendita all'asta, verificato il loro diritto, saranno agli stessi restituiti; se comparissero dopo la vendita, sarà ad essi dato il netto ricavato che si fosse ritratto dall'asta.

318. Gli oggetti appartenenti all'imputato, quando abbiano relazione coi reati, si riterranno fino a che sarà terminato il giudizio, e scorsi i termini di ogni legale ricorso.

Finito il giudizio, se la decisione assolve l'imputato, o lo licenzia per mancanza di prove, i detti oggetti gli verranno restituiti senza verun dispendio.

Nel caso di condanna anche gli saranno restituiti, deducendone prima le spese del giudizio, i danni ed interessi, e le ammende, se vi fosse luogo; purchè gli oggetti stessi non sieno di tal natura che debbano confiscarsi per disposizione delle leggi penali.

319. Se l'imputato è contumace, potranno gli oggetti essere restituiti ai proprietarj dopo gli atti in contumacia. Se non potranno essere conservati, saranno restituiti anche prima.

320. La restituzione ai proprietarj sarà preceduta da un processo verbale, in cui si conterrà un'esatta descrizione degli oggetti da consegnarsi. Questo processo verbale sarà sottoscritto dai Giudici, dal Pubblico Ministero, e dal Registratore.



321. Quando un carcerato prevenuto, accusato o condannato per misfatto o delitto farà constare nella maniera iudicata dalle leggi in vigore, essere incapace di mantenersi nelle carceri, previe le conclusioni del Pubblico Ministero, avrà diritto alla *diaria*, che gli sarà tosto accordata in nome del Governo dalla Polizia esecutiva; rimanendo però ferme le relative disposizioni di legge, qualora risultasse il contrario.

CAPITOLO VI.

Degli atti di grazia.

322. La supplica per ottenere la *grazia* della condonazione o commutazione di pena, sarà diretta all' Autorità cui compete il diritto di grazia secondo la Carta Costituzionale; e deve contenere la esatta esposizione del reato e delle sue circostanze.

Si potrà avanzare soltanto dopo che il giudizio si è reso definitivo; e sarà firmata da chi la presenta.

I difensori ed i parenti del condannato anche potranno domandare per lui la grazia della condonazione o commutazione della pena.

323. Per ogni sentenza di morte dovrà di ufficio il difensore del condannato presentare una supplica per ottenere la grazia della condonazione o commutazione di pena.

324. Gli atti di grazia saranno diretti dal Segretario del SENATO pel Dipartimento generale al Presidente, il quale subito li spedirà alla Corte, al Tribunale, o al Magistrato di polizia giudiziaria che ha profferito la sentenza; ed essi ne faranno rispettivamente lettura in pubblica udienza alla presenza del condannato.

La Corte criminale per mezzo del Presidente, il Tribunale correzionale, o il Magistrato di polizia giudiziaria, rispettivamente dirigerà al condannato quel discorso di ammonizione che crederà conveniente; e gli atti di grazia saranno registrati nei libri della stessa Corte, Tribunale, o Magistrato.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Disposizioni generali.

325. In ogni caso in cui, a termini dell' articolo 235 del *Codice penale*, un funzionario o impiegato pubblico commetta qualche inadempimento relativo ad atti specificati nel presente Codice ed in quello di *procedura pei giudizi civili*, sarà punito con un ammenda da dieci Scellini a quattro Lire sterline, oltre la rifazione dei danni ed interessi, se vi ha luogo; salvo ogni altro caso particolare in cui si fosse diversamente stabilito dalla legge.

Allorchè poi si trattasse di stabilire il *niego di giustizia* nei casi contemplati dagli articoli 344 e 345 del *Codice penale*, è necessario che precedano due istanze scritte per sollecitare la spedizione dell' affare.

Tali istanze debbono essere presentate nella rispettiva Registreria del Magistrato, Tribunale o Corte, coll'intervallo, almeno di tre giorni trattandosi di Magistrato, e di otto giorni trattandosi di Tribunale o Corte.

Dopo le due suddette istanze sarà permesso di avanzare il relativo ricorso a termini di legge.

326. Le Corti criminali, i Tribunali correzionali, ed i Magistrati di polizia giudiziaria sono obbligati di rimettere mensilmente al Supremo Consiglio di giustizia, per mezzo del Presidente, uno stato dettagliato e preciso di tutti gli affari esauriti, giudicati, e pendenti durante il mese.

Uno stato eguale sarà dalle suddette Autorità rimesso mensilmente al Procuratore del Governo, il quale lo farà pervenire al Procurator generale.

327. Nel caso di offese corporali pericolose di vita per gli accidenti, il Magistrato d' *istruzione criminale* dovrà instruirne le prove; ma il Tribunale correzionale non potrà procedere ed occuparsi del giudizio, se prima non sia decorso il quarantesimo giorno da quello in cui la detta offesa ebbe luogo, purchè prima di questo tempo non fosse svanito ogni pericolo.

328. Tutti gli atti in materia penale dovranno essere estesi in carta bollata di sesta classe.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Μητροπολίτη

